

TORNATA DEL 10 MARZO 1854

una pena, ma non ne raggiungete lo scopo, ma non salvate la libertà.

Da tutti i lati di questa Camera si è fatto appello al giuramento prestato di mantenere lo Statuto; ed io voto contro questo articolo, perchè voglio non solo conservato lo Statuto, ma voglio un'applicazione franca e leale dei grandi principii che nel medesimo si contengono, un'applicazione franca e leale della libertà. E se noi scriveremo sulla nostra bandiera: *applicazione franca e leale dei principii di libertà*, benchè gli eventi si facciano grossi, benchè il mare delle politiche vicende sia vorticoso, non solo noi varcheremo tranquilli questo mare, ma le genti italiane si rivolgeranno alla

nostra bandiera come a segno di redenzione e di vita. (*Segni di approvazione a sinistra*)

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

*Molte voci. Domani! domani!*

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale.

TORNATA DELL'11 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO BENSO.

**SOMMARIO.** Risultamento dell'ultima votazione per la nomina della Commissione incaricata dell'esame dei cinque progetti di legge sulla pubblica istruzione — Verificazione di poteri, e convalidamento dell'elezione dei collegi: di Evian, 4° di Cagliari e di San Pierre d'Albigny — Relazione su quella del collegio di San Quirico e discussione sulla medesima — Proposizione d'inchiesta del deputato Farina Paolo, appoggiata dal deputato Mellana — Ne difende il proposto convalidamento il relatore Falqui-Pes — L'elezione è approvata — Comunicazione del ministro delle finanze della convenzione stipulata per l'ultima alienazione della rendita di due milioni, e relativo rendiconto — Progetto di legge del ministro medesimo per la vendita di una casa demaniale in Sassari — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale — Il deputato Sineo ritira l'emendamento all'articolo 2 — Opposizioni dei deputati Pateri e Tecchio relatore all'emendamento del deputato Della Motta, ed osservazioni del deputato Asproni — Rigetto dell'emendamento — Proposizione del deputato Pescatore di quattro nuovi articoli e suo svolgimento — Osservazioni del deputato Mellana in appoggio dell'articolo 2.

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

**FARINA P.**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Annunzio alla Camera il risultamento della votazione per la nomina dei quattro membri ancora mancanti che devono concorrere a formare la Commissione incaricata di esaminare i progetti di legge sul riordinamento dell'istruzione pubblica.

I votanti furono 120; i deputati che ottennero maggiori voti furono i seguenti:

Farini con 74 suffragi, Melegari 62, Mameli 62, Bertoldi 53, Demaria 59, Robecchi 59, Ferracciù 58.

I quattro primi avendo ottenuto il maggior numero di voti, li proclamo membri della Commissione sovraccennata.

Per tal guisa i sette membri di essa sarebbero Bon-Compagni, Berti, Cadorna Carlo, Farini, Melegari, Mameli e Bertoldi.

**MARONGIU** presta il giuramento.

SESSIONE DEL 1853-54 — Discussioni

**VERIFICAZIONE DI POTERI.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Bertini per riferire sopra un'elezione.

**BERTINI**, relatore. Elezione del collegio di Evian. Questo collegio consta di tre sezioni: il totale numero degli iscritti è di 612.

Il 5 corrente mese votarono nella sezione di Evian 150 elettori, in quella di Abondance 97, di Le Biot 53, totale 280. I voti si ripartirono sopra i seguenti candidati:

Al barone Rubin intendente generale in riposo 267; al signor Francesco di Saxe 9; a due altri candidati 2; voti annullati 2, totale 280.

Il barone Rubin, avendo conseguito il numero di voti richiesto dalla legge, venne proclamato deputato.

Tutta l'operazione procedette colla massima regolarità e senza richiami nè proteste di sorta. Quindi a nome dell'ufficio ho l'onore di proporre alla Camera il validamento di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Elezione del 4° collegio di Cagliari.

Questo collegio è composto di una sola sezione: sulle liste elettorali sono iscritti 393.

Il 5 marzo, giorno della convocazione del collegio, i votanti furono 47. Il contrammiraglio Giorgio Mameli conseguì voti 22; il marchese Gavino Delitala 9; il conte Pietro Pes 9; voti dispersi 9, totale 47.

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza richiesta dalla legge, si procedette il giorno seguente al ballottaggio tra il cavaliere Giorgio Mameli ed il marchese Gavino Delitala siccome maggiore di età del conte Pes, come risulta dalla loro dichiarazione inserita negli atti.

In questa seconda votazione tra i 61 votanti, il cavaliere Mameli ottenne 45 voti ed il suo competitore 16. Il primo di essi venne perciò proclamato deputato del 4° collegio di Cagliari.

Tutte le operazioni si fecero colla più perfetta legalità, nè provocarono alcun richiamo od osservazione. Epperò a nome dell'ufficio II ho l'onore di pregare la Camera di validare quest'elezione.

(La Camera approva.)

**LISTO**, *relatore*. Il collegio elettorale di Saint-Pierre d'Albigny conta 3 sezioni, cioè: quella principale di Saint-Pierre d'Albigny, quella di Chatelard e quella di Lescheraine.

Nella sezione di Saint-Pierre d'Albigny su 133 elettori e 84 votanti, il signor de Chambost Hippolyte ebbe voti 64; il signor Rey I. I. voti 16; il signor Gex Gaspard voti 1; Pourré voti 1; voti nulli, perchè in bianco, 2; totale voti 84, pari al numero dei votanti.

Nella sezione di Chatelard su 137 elettori iscritti, di cui 73 votanti, il signor de Chambost ebbe voti 64; il signor Rey I. I. 1; Eugène Sue (*Viva l'arità*) 1; Doulens 2; voti nulli 5; totale voti 73, pari al numero dei votanti.

Nella sezione di Lescheraine su 177 elettori iscritti i votanti furono 127, i quali votarono tutti unanimi pel signor de Chambost.

Il signor de Chambost ebbe adunque su 449 elettori iscritti e su 284 votanti, voti 253.

Ogni cosa essendo stata regolarmente eseguita, e non essendovi reclami di sorta, ho l'onore, a nome dell'ufficio I, di proporre alla Camera l'approvazione dell'elezione fatta dal collegio elettorale di Saint-Pierre d'Albigny nella persona del signor Hippolyte de Chambost.

(È approvata.)

**PRESIDENTE**. Il relatore Falqui-Pes ha facoltà di parlare.

**FALQUI-PES**, *relatore*. Signori, per incarico avuto dall'ufficio VII, cui ho l'onore d'appartenere, io debbo intrattenervi sull'elezione del deputato del collegio di San Quirico, stato convocato a tal effetto col reale decreto del 12 febbraio ultimo scorso, per i giorni 26 e 28 stesso mese.

Questo collegio è diviso in due sezioni, di cui la prima e principale è quella di San Quirico, e la seconda quella di Ronco.

Nella seconda sezione presero parte 75 individui, e si scompartirono i voti nel modo seguente:

Il signor sacerdote Giacomo Masnata voti 30; al signor conte Solaro Della Margherita 19; a Camillo Pallavicini 4; al signor Ferdinando Rosellini 1, ed uno dei pari a quattro altri; dichiarati poi nulli voti 17; totale quindi come ho detto 75.

Nella seconda sezione poi si presentarono alla votazione nel duplice eseguitosi appello 53 elettori, ed i voti si divisero:

Per il conte Solaro 11; per l'ingegnere Bosso 4; pel professore Piccone 1; pel signor Rosellini 37; totale 53.

Riunito quindi il numero dei voti riportati in ambe le sezioni dai vari candidati si ebbe il seguente risultato:

Per il signor Rosellini voti 38; per il signor conte Solaro 30; per il signor sacerdote Giacomo Masnata 30, e tutti gli altri ne ottennero un numero di gran lunga inferiore.

Trovandosi quindi a parità di voti il conte Solaro Della Margherita ed il sacerdote Masnata, e niuno dei candidati avendo riportato il numero di voti richiesto dalla legge per essere proclamato deputato, si trattò nell'ufficio principale di designare quelli sui quali si dovesse procedere nel fissato giorno 28 alla votazione di ballottaggio, e niun dubbio essendovi per il signor Rosellini, che aveva riportato il maggior numero di voti, considerata dall'ufficio la parità di voti tra il conte Solaro e sacerdote Masnata stante la concorrenza dell'età più provetta del conte Solaro in confronto del Masnata, ebbe a dichiarare l'ufficio che la votazione di ballottaggio alla quale era il collegio chiamato pel 28 febbraio, avrebbe a seguire tra i signori Rosellini e conte Solaro.

Effettuata a seconda del prescritto dell'anzidetto decreto reale, questa votazione ebbe a riportare:

Nella prima sezione, il conte Solaro voti 73, il signor Rosellini 30; tre bollettini furono annullati.

E nella seconda sezione, il conte Solaro 14, il signor Rosellini 43; in modo che, riuniti i voti delle due sezioni, ebbero a risultare: per il conte Solaro voti 87, pel signor Rosellini 73.

Fu quindi il conte Solaro proclamato deputato dell'anzidetto collegio.

I verbali di questa elezione presentano eseguite puntualmente le operazioni in conformità alle disposizioni della legge elettorale 17 marzo 1848.

Malgrado però questa legalità risultante dai verbali, una protesta si è presentata alla Camera seguita da 15 elettori, relativa a quest'elezione, di cui credo di dover dare per intero lettura alla Camera.

« Onorevoli signori deputati. L'ufficio provvisorio del collegio di San Quirico, sezione di San Quirico, procedendo alle operazioni prescritte dalla legge per la costituzione dell'ufficio definitivo, ha commesse le seguenti illegalità.

« Primieramente ha cominciato a far l'appello leggendo correntemente la lista degli elettori senza chiamarli individualmente ad uno ad uno, e senza consegnar loro il bollettino per l'iscrizione dei cinque nomi.

« Terminata così la lettura, vennero consegnati i bollettini a tutti quelli che si trovavano presenti, fra i quali si trovavano anche due individui non elettori, del comune di Pontedecimo, soprannominato l'uno Giacomo del Bosco di Casino, e l'altro soprannominato Reixeman, calzolaio di Pontedecimo, i cui nomi e cognomi non ricordano i sottoscritti. Detti individui erano entrati per curiosità nella sala dell'adunanza, attesa la circostanza dell'uso introdottosi fino dalle prime elezioni, di non chiedere alla porta d'ingresso il biglietto d'iscrizione nelle liste elettorali.

« Questi due individui estranei invitati in massa a dare il loro voto per la costituzione dell'ufficio definitivo, fecero come gli altri, e diedero il loro voto, come potrà risultare da un'inchiesta.

« Venne pertanto costituito l'ufficio definitivo senza formale appello, senza regolare distribuzione dei bollettini, e col concorso di persone estranee, di maniera che essendo stato illegalmente costituito l'ufficio definitivo, illegali ne seguirono le operazioni del medesimo.

« Inoltre è da avvertire che nel processo dello scrutinio della prima radunanza vennero riconosciuti dubbii alcuni bol-

lettini risguardanti il candidato Masnata per verificarli meglio in fine dello scrutinio. Essendo quindi al fine dello scrutinio risultata nella sezione di San Quirico una maggioranza di 11 voti a favore del candidato Masnata, non venne fatta altra osservazione sui bollettini dubbi, e cogli altri vennero abbruciati come nulli.

« Venuto la sera stessa il presidente della sezione di Ronco, si riconobbe che in quella sezione il candidato Della Margherita ottenne 11 voti in quella sezione, e perciò ne risultò dall'uno dei verbali delle due sezioni la parità dei voti fra il candidato Masnata ed il candidato della Margherita, e venne ammesso quest'ultimo al ballottaggio per essere maggiore d'età.

« Ora, se l'ufficio avesse meglio esaminati i bollettini dubbi senza confonderli coi nulli, un solo voto approvato di più a favore di Masnata avrebbe deciso per l'ammissione al ballottaggio di Masnata, e ne sarebbe stato escluso il candidato Della Margherita.

« Pertanto, in forza delle suddette ragioni i sottoscritti elettori protestano contro le operazioni elettorali del collegio di San Quirico, domandando l'annullamento dell'elezione medesima.

« Sciaccaluga Giuseppe, elettore; Giuseppe Parodi, elettore; Lorenzo Isola, elettore; Francesco Parodi, elettore; Giambattista Lombardo, elettore; Augustano Canepa, elettore; Giacomo Della Piana, elettore; Giovanni Dagnino, elettore; Angelo Campora, elettore; Francesco Barbieri, elettore; Michele Ghiglione, elettore; Giuseppe Rossi, elettore; P. Giacomo Campora, elettore; Luigi Moiscello, elettore. »

Come vede la Camera tre sono sostanzialmente gli appunti che si fanno alle operazioni di quest'elezione per indi dedurne la nullità.

1° Consiste il primo nell'essersi letta correntemente la lista degli elettori senza consegnare ad uno ad uno a seconda che erano chiamati il bollettino per inscrivere i cinque nomi per l'elezione del presidente e degli scrutatori dell'ufficio definitivo;

2° Nell'essersi introdotti nella sala dell'unione due individui non appartenenti al comune di Pontedecimo, e d'aver anch'essi votato come gli altri;

3° Il terzo finalmente, nel non essersi riesaminati i bollettini dubbi, che avrebbero potuto applicarsi al candidato Masnata, e porlo in maggioranza di suffragi del signor conte Solaro per farlo passare a ballottaggio col signor Rosellini.

L'ufficio VII, fattosi ad esaminare partitamente gli anzidetti appunti, cominciando dalla lettura, che si dice nella protesta correntemente fatta della lista, e del difetto di regolare distribuzione dei bollettini per la costituzione dell'ufficio definitivo, ha dovuto rilevare che l'asserzione dei protestanti è in manifesta opposizione colle risultanze dei verbali.

Egli è prescritto letteralmente nell'articolo 82 della legge elettorale che ogni elettore dopo d'aver risposto alla chiamata riceve dal presidente un bollettino piegato sopra il quale scrive, o fa scrivere il suo voto e piegato lo consegna al presidente per deporlo nell'urna.

E ciò appunto si dice ed assicura dai membri dell'ufficio, nel processo verbale d'essersi puntualmente eseguito. Io non dissimulerò che questa risultanza si ha da un processo verbale stampato in cui non si è fatto che riempirne i vuoti, e segnarlo.

Ha fatto però gran senso all'ufficio VII il vedere attestata

la puntuale osservanza dell'anzidetto articolo di legge da due degl'individui dell'ufficio definitivo mercè quella votazione costituito.

Ha anzi in tal parte l'ufficio VII rimarcata la contraddizione di uno degli stessi scrutatori, il quale dopo d'aver segnato il verbale senza inoltrare in proposito il menomo richiamo, abbia poi voluto egli stesso segnare la protesta in discorso.

Trattandosi d'un'irregolarità di questa natura, era ben naturale che fosse stata nell'atto medesimo rappresentata all'ufficio di cui lo scrutatore faceva parte; il silenzio pertanto da lui in allora usato, e la franchezza colla quale i membri dell'ufficio definitivo, compreso lo scrutatore medesimo, non hanno esitato a segnare il verbale in cui si assicura eseguito il disposto della legge, ha fatto inclinare l'ufficio nel sentimento di disattendere in tal parte la fatta protesta.

In ordine poi al concorso di persone estranee, ed ammissione di esse alla votazione per la costituzione dell'ufficio definitivo, oltrechè non apparisce fatto in quell'atto alcuna richiamo, come sarebbe stato naturalissimo, il vostro ufficio badando alle disposizioni degli articoli 63 ed 80 della legge elettorale, nel primo dei quali è prescritto che gli elettori debbono ricevere dal sindaco nei tre giorni precedenti alla riunione dei collegi un certificato comprovante l'iscrizione loro nelle liste dell'anno, e nel secondo che niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui nell'articolo 63, tanto meno ha creduto di dover deferire alla protesta, in quanto che nel verbale si assicura di essere stati ammessi alla votazione gl'inscritti nelle liste, i di cui nomi si andavano leggendo, e sopra i quali in conseguenza non poteva cader dubbio che fossero elettori.

E quando anche si volesse supporre ciò accaduto come nella protesta si dice, potrebbe in senso dell'ufficio VII farsi luogo in odio degl'illegittimi intervenuti alla passibilità della pena comminata nell'articolo 76, ma non già alla nullità dell'atto anche con loro intervento eseguito.

E soprattutto ha creduto l'ufficio VII d'attenersi a quest'avviso, inquantochè, anche dettratti i voti di quei due individui, che si suppone non appartenessero al collegio, dal numero riportato dal presidente e scrutatori eletti, non influirebbe ciò punto all'esito della votazione, ed il risultato stato sempre lo stesso, atteso il numero dei voti rimanenti a ciascuno degli eletti, dappoichè il primo invece di 20 ne avrebbe avuto 18; il secondo 14 a luogo di 16; il terzo 11 a luogo di 13; il quarto 10 a luogo di 12; ed il quinto 8 a vece di 10, e stava quindi sempre in suo favore la maggioranza dei voti e la loro elezione agli uffici di presidente e scrutatori richiesta.

Per queste considerazioni pertanto ha creduto l'ufficio VII di dover disattendere anche in tal parte la fatta protesta, che, relativa altronde, e ristretta alla costituzione dell'ufficio definitivo, non osano gli stessi protestanti asserire che abbiano quei due individui preso parte alla votazione per la nomina del deputato.

Vengo ora all'ultimo motivo che più direttamente riguarda l'elezione del deputato.

La protesta dice che vennero nel processo verbale della prima adunanza riconosciuti dubbi alcuni bollettini risguardanti il reverendo Masnata, i quali se si fossero verificati avrebbero forse escluso il conte Solaro Della Margherita, stato ammesso al ballottaggio per maggioranza di età in parità di voti.

Anche questo richiamo però ha considerato l'ufficio che

doveva farsi nell'atto dell'operazione che si voleva attaccare ; e ciò tanto più in quanto che nel verbale si assicura essersi riconosciuto il numero dei voti eguale al numero dei biglietti, e vi sta scritto in tutte lettere: « Voti nulli diecisette, » nè si parla punto di voti dubbi.

Questa circostanza ha fatto tanta maggior impressione nell'ufficio VII, inquantochè quel verbale in cui non si parla punto di voti dubbi è segnato dai due dei protestanti che facevano parte dell'ufficio; il signor Parodi, cioè, nella qualità di scrutatore, ed il signor Sciaccaluga Giuseppe, nella qualità di segretario, i quali sostanzialmente vengono a smentire se stessi quando dopo d'aver attestato nel verbale d'essersi trovati voti 17 nulli, senza punto parlar di voti dubbi, vengono poi nella protesta dicendo che parecchi voti erano dubbi.

Quando pertanto nell'articolo 91 della legge è detto che i bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti; quando a termini dell'articolo 75 l'ufficio è chiamato a pronunciare in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevassero in riguardo alle operazioni del collegio e della sezione; quando nel verbale debbono stendersi tutte le reclamazioni insorte, e le note e carte relative a tali reclamazioni è detto espressamente che debbano essere parafate dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale; quando di tali reclamazioni non ne risulta, e ben lungi dal risultarne, si sono lasciati bruciare i bollettini dall'ufficio cui appartenevano due dei protestanti che ne hanno segnato il verbale, l'ufficio VII non ha creduto di dover deferire alla domanda dell'annullamento dell'elezione di cui si tratta, e vi propone per mio organo di confermare l'elezione a deputato del collegio di San Quirico nella persona del signor conte Solaro Della Margherita.

**PRESIDENTE.** Il deputato Farina ha facoltà di parlare.

**FARINA P.** Se io sorgo a combattere le conclusioni dell'ufficio VII egli è perchè, sceverando interamente in questa questione ogni considerazione personale dalle considerazioni di massima e di dignità che deve conservare la Camera riguardo a sè stessa, e che più di tutti deve considerare di conservare ogni personaggio chiamato a sedere in essa, per amore del proprio personale decoro; se, dico, sorgo a combattere queste conclusioni, egli è perchè, avendo letto il verbale dell'elezione e la protesta che a me, come segretario della Camera, venne presentata, credo che l'ufficio sia andato alquanto lontano dal vero, e nella ponderazione dei fatti che si trovano nella protesta narrati, e nelle obiezioni che per togliere fede alla protesta mosse contro la medesima. Nè io mi faccio a combattere queste conclusioni in modo definitivo ed assoluto, per annullare cioè l'elezione di cui si tratta, ma soltanto perchè stimo consono al decoro della Camera, e conforme ai suoi precedenti e soprattutto richiesto dalla delicatezza della persona che sarà chiamata a sedere in essa, che la sussistenza od insussistenza dei gravissimi fatti nella protesta narrati venga nei debiti modi accertata e constatata.

Le illegalità che si oppongono a quest'elezione sono diverse, e risultano, a senso della protesta, primieramente non solo dall'introduzione d'individui estranei al collegio elettorale nell'aula delle adunanze, ma altresì dalla loro intervento nella votazione. Ora, la Camera ha sempre riguardato l'intervento degli estranei nella sala delle adunanze come violazione formale della legge elettorale, non già come disse il signor relatore, pel voto soltanto che essi possono dare piuttosto ad uno che ad un altro dei candidati, ma sibbene per la pressione che sui votanti, sugli elettori possono esercitare. Ora, se nella protesta non è detto che gli estranei ab-

biano votato in favore dell'uno piuttosto che dell'altro candidato, è però constatato che furono presenti nel collegio, e che quindi questa pressione morale hanno indubitatamente potuto sugli elettori esercitarla.

Fra quelli che hanno sottoscritto la protesta, v'ha, si dice, uno scrutatore; conseguentemente, passando ad esaminare il merito della gravissima obiezione relativa all'abbruciamento dei bollettini che non erano stati dapprima dichiarati nulli, ma semplicemente dubbi, si dice: perchè lo scrutatore non ha protestato allora? Ma, o signori, se uno scrutatore ha commesso un errore non protestando quando doveva, credete voi che gli altri 14 elettori che hanno sottoscritto la protesta possano essere privati del loro diritto? Dove sta scritto nella legge che si debba protestare davanti l'ufficio per le nullità commesse dall'ufficio medesimo? E quando questo stesse effettivamente nella legge, è egli possibile che si eseguisca dove i collegi sono ripartiti in più sezioni?

Che le elezioni non vengano falsate è interesse generale di tutti i membri del collegio, non di quelli soltanto che votano in una sezione piuttosto che in un'altra. Ora, io domando, come potrà fare l'elettore che è addetto alla sezione di Ronco a conoscere le nullità che si commettono dall'ufficio elettorale di San Quirico, e a protestare contro di esse? Io non so che alcuno abbia la facoltà di essere contemporaneamente in due località. Bisognerebbe che il signor relatore m'indicasse un poco come gli elettori della sezione di Ronco potevano essere presenti alla votazione della sezione di San Quirico, a protestare contro le nullità che quell'ufficio aveva commesso. Come potevano gli elettori di Ronco protestare contro queste nullità che non conoscevano, ed alle quali non assistevano? Se ciascun elettore ha diritto di riconoscere che tutte le operazioni di ciascuna sezione del collegio elettorale siano giuste, siano fatte secondo le disposizioni della legge, come si potrà precludere l'adito ad uno che non è presente in quel momento, di reclamare contro queste violazioni, dacchè dopo soltanto le ha sapute, e dopo solo le ha potute sapere? E se ciò è, perchè si vorrà dire: no, signori, voi tredici semplici elettori, che avete protestato, non avete detto che corbellerie; perchè se fossero verità voi le avreste esposte prima di saperle.

Ma questo è cadere nel massimo degli assurdi, e conseguentemente non si potrà mai, io credo, rettamente e con fondamento (serbando quelle norme e quel decoro che la Camera ha sempre riconosciuto conveniente nelle elezioni dei suoi membri), non si potrà mai, io dico, venire ad approvare quest'elezione senza che queste gravissime circostanze vengano appurate.

Il giudizio dei bollettini dubbi la Camera (tutti lo sanno meglio di me, ma mi sia permesso di rammentarlo) se lo è sempre riservato. Più d'una volta nelle elezioni nelle quali esistevano bollettini dichiarati dubbi dapprima, ma ritenuti nulli poi dall'ufficio e non attribuiti conseguentemente a veruno dei candidati, vennero invece dichiarati validi dalla Camera. In questo caso poi quest'ufficio, il quale era costituito da due che votarono senza essere elettori, annullò undici bollettini ad un solo candidato, e parecchi di questi non erano stati annullati, ma soltanto dichiarati dubbi, e non ostante, come nulli vennero poscia abbruciati, e non furono dichiarati nulli se non dopo il loro abbruciamento, ed in occasione di riempire i vuoti del verbale stampato.

Tra gli undici bollettini abbruciati a danno di un solo candidato, del sacerdote Masnata, ve ne erano alcuni dichiarati dubbi che non portavano altra variazione che questa, prete Giacomo Masnata.

Ora chi conosce qual sia l'indole del dialetto di quelle valli, sa che vi è l'uso di cambiare la lettera *r* nella lettera *s* e viceversa. Quindi si vede quanto facilmente l'indicazione di prete *Giacomo Marnata* supplisca a tutte le indicazioni volute dalla legge elettorale.

Ricorderò alla Camera come nella elezione di Cicagna si sia attribuito dalla Camera un bollettino al conte Martini il quale pareva dicesse: *conte Enrico Mastini* appunto perchè concorrevano l'indicazione di conte, e l'indicazione di Enrico colla somiglianza della parentela. Nel caso presente parimente concorrevano l'indicazione di prete, e di Giacomo, coll'indicazione pressochè simile del cognome, perlochè questi bollettini non dovevano essere abbruciati come nulli, ma a quel candidato attribuiti.

Del resto, lo ripeto, qualunque volta le opposizioni fatte in petizioni sottoscritte da buon numero di elettori siano cose gravi da poter render nulla la elezione, io credo che la Camera, e per la sua dignità, e soprattutto, lo ripeto, per il decoro di qualsiasi personaggio chiamato a sedere in essa, deve appurare le circostanze che alla elezione si riferiscono.

Quando le opposizioni riescano non fondate, si approvi l'elezione; ma quando queste riescono fondate, la elezione deve essere, in forza delle irregolarità che succedettero, invalidata. Per conseguenza io insisto perchè si faccia un'inchiesta sopra quest'elezione e il seguito di essa si decida sulla validità o no della elezione medesima. Ma non sarebbe nè giusto nè conveniente che i reclami di quindici elettori fossero rigettati per il principalissimo motivo che essi dovevano fare opposizione davanti all'ufficio, quando non tutti questi elettori potevano essere presenti all'ufficio medesimo, perchè votanti in un'altra sezione, e nemmeno potevano avere cognizione delle irregolarità che nell'altra sezione si commettevano. Ora, siccome è impossibile agli uomini di essere presenti contemporaneamente in due siti, epperò di aver cognizione di irregolarità commesse in un luogo in cui non si trovavano, così era per quegli elettori impossibile di reclamare contro queste irregolarità quando non le conoscevano ancora, perchè si trovavano altrove.

In vista di queste circostanze pertanto io propongo che si faccia un'inchiesta la quale, avuto riguardo anche alla dignità delle persone che sono state nominate, desidero che sia commessa per maggiore sicurezza ad un consigliere del magistrato d'Appello di Genova; e che si differisca a decidere sulla validità o sulla nullità di quest'elezione fin dopo conosciuto il risultato dell'inchiesta medesima.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore ha facoltà di parlare.

**FALQUI-PES, relatore.** La protesta fatta dall'onorevole Farina, di non aver parte nelle sue osservazioni alcuno spirito di personalità, io credo di poterla francamente ripetere per parte dell'ufficio VII cui ho l'onore di appartenere; giacchè non credo che possa nascere dubbio alcuno nella Camera, che la persona del relatore possa essere stata guidata da questo sentimento.

Attenendomi dunque alle osservazioni fatte dall'onorevole Farina, io ho l'onore di dire che, malgrado le sue osservazioni, io sono in debito di sostenere le conclusioni che ho dichiarate per parte dell'ufficio VII. Come la Camera avrà rilevato dalla mia relazione, non erano sfuggiti all'attenzione dell'ufficio gli articoli di legge sui quali ha fondato l'onorevole Farina tutto il suo ragionamento. L'ufficio li ha attentamente ponderati, ma non deve far meraviglia che sia venuto in una sentenza affatto diversa da quella che ha espresso l'onorevole preopinante.

Qui non si tratta già di questione di diritto; si tratta so-

lamente dell'applicazione di questo diritto al caso particolare; ora ognuno sa che in materia di applicazione è ben rara l'uniformità di sentimento che regola il giudizio, ma questo dipende dall'apprezzazione dei fatti particolari e dalle speciali circostanze concorrenti nel fatto medesimo. Niuna meraviglia adunque se, mentre l'ufficio opina per la convalidazione dell'elezione di cui si tratta, l'onorevole Farina abbia una contraria opinione; in materia di fatti non tutti si presentano sotto lo stesso aspetto, ed un fatto medesimo non fa la stessa impressione nell'animo di tutti.

L'ufficio VII ha quindi considerato che non era il caso di far luogo all'inchiesta domandata nella protesta, appunto perchè quanto in essa si asseriva era precisamente il contrario di quel che risultava dal verbale.

Gravissima infatti è stata l'impressione che ha fatto all'ufficio di vedere che due di quegli stessi i quali avevano avuto parte all'ufficio elettorale erano poi sottoscritti alla protesta, smentendo in tal modo essi stessi e negando in essa quanto nel verbale medesimo avevano affermato.

Diceva l'onorevole Farina: ma come potevano quelli di Ronco sapere quello che si facesse nella sezione di San Quirico? Ma io ho dato lettura della protesta e dei nomi di coloro che l'hanno sottoscritta. Abbia la compiacenza l'onorevole Farina di dirmi se questi appartengono alla sezione di Ronco, od a quella di San Quirico; io credo che due di questi protestanti che sono della sezione di San Quirico erano presenti alla elezione, e facevano parte dell'ufficio elettorale; questi sono Giuseppe Parodi e Giuseppe Sciacaluga elettori, anzi il primo di questi era scrutatore ed il secondo segretario; dunque essi dovevano osservare la legge, e se vi era motivo di reclamare, dovevano fare le loro reclamazioni nell'atto, e lo potevano quando videro che si introducevano nelle sale persone estranee, a termini dell'articolo 73; o se non se ne erano accorti nel momento dell'ingresso nella sala, la legge all'articolo 95 dava loro il diritto di reclamare nel momento prima di sciogliere l'adunanza; ma nè nell'una, nè nell'altra di queste circostanze è stato fatto alcun richiamo, e per conseguenza l'ufficio VII non credette di far caso di quella protesta a questo riguardo, cioè quanto all'intervento di questi non elettori nella sala, all'atto della votazione per la costituzione dell'ufficio definitivo.

Quanto poi all'altra parte che è quella della dichiarazione dei bollettini dubbii e dei bollettini nulli, io ripeto quello che ho già detto, che nel verbale si dice espressamente ed è detto in tutte lettere: *voti nulli 17*, e ciò venne attestato dallo stesso segretario dell'ufficio e da uno degli scrutatori appartenenti all'ufficio medesimo; se era vero che fosse nata discussione sui voti dubbii, era ben naturale che lo scrutatore ed il segretario, prima di sciogliere l'adunanza, a vece di abbruciare i bollettini li avessero conservati onde si facessero le opportune verificazioni; dopo l'abbruciamento fatto con assenso notificato dallo stesso scrutatore e segretario protestanti non era certamente più il caso di accertare se potessero considerarsi dubbii o nulli, quando senz'altro due degli stessi protestanti ne parlassero nel verbale l'ufficio ne aveva espressamente dichiarati 17 nulli.

Io pertanto, attenendomi alle basi, dalle quali è partito l'ufficio VII, insisto per la convalidazione della nomina del deputato La Margherita senza veruna inchiesta.

**MELLANA.** Senza incontrare la taccia d'imprudente, parmi di esser in grado di poter dire che l'eletto del collegio di San Quirico, del quale si discorre, non appartiene alla maggioranza di questa Camera, la quale è giudice nella presente questione.

E ciò io dico perchè ho timore che, appunto perchè si tratta di un individuo avverso in politica alla maggioranza medesima, essa non si lasci indurre per sentimento di generosità a dare un voto che altrimenti forse essa non darebbe.

Io temerei, se avvenisse che la maggioranza facesse una volta un tale atto di generosità in pro del proprio avversario, potrebbe, dopo questo antecedente, valersene quando fosse per introdurre nella Camera, contro un principio di giustizia, qualcheduno che appartenesse alla maggioranza medesima.

In merito alle elezioni dovendo noi giudicare come giurati, ogni altro riguardo debbe rimanere estraneo; non si deve badare nè ad impulsi di animadversione, nè a sentimenti di generosità. Gli è perciò che anch'io sostengo la tesi propugnata dall'onorevole Farina.

Non è mio intendimento di ripetere qui gli argomenti da esso addotti, e che io approvo pienamente. Pertanto io mi contento a fare un'osservazione alla Camera, ed è che si tratta di un collegio elettorale a cui venne, non ha molto, inflitta da noi la censura di non essere guarì esatto in ciò che concerne le operazioni elettorali.

Avvi taluno che va distinguendo tra le operazioni elettorali che riguardano la nomina dell'ufficio, e quelle che concernono l'elezione del deputato. Per me io non dubito di asserire essere mestieri di attenersi strettamente alla legalità, sia che le operazioni elettorali riguardino la nomina dell'ufficio, sia che riflettano quella del deputato.

Scendendo a parlare del caso su cui si discute, tre punti si offrono alla nostra disamina:

Il primo si è che non si fece l'appello regolare per la nomina dell'ufficio; il secondo è quello dell'introduzione nella sala elettorale di alcuni estranei; il terzo, da ultimo, è che vennero annullate alcune schede, il che fece escludere dal ballottaggio colui che avrebbe ottenuto maggiori voti del concorrente.

Le accennate circostanze prese separatamente potrebbero forse indurre la Camera a non tenerne conto.

Ma, quando alla prima inesattezza se ne accoppia un'altra, può nascere il dubbio, a cagion d'esempio, che la chiamata si sia fatta in modo irregolare perchè si voleva influire sulla nomina dell'ufficio. Infatti, se non si avesse avuto tale intendimento, come spiegare la persistenza di quel collegio nel non conoscere i primi rudimenti della legge, massime dopo l'ammonizione che gli era stata data dalla Camera per averla poco prima così male eseguita?

Ora, al vedere come furono ancora introdotti estranei nella sala destinata alle votazioni, debbo credere essere in colpa coloro che non hanno eseguito la legge, ommettendo la chiamata alla votazione per costituire l'ufficio. Mi contenterei, come l'onorevole relatore, che riguardo ai due estranei fossero applicate le disposizioni penali, quando dall'ufficio non si fosse addivenuto all'abbruciamento di tre bollettini, che avrebbero appunto cambiate le condizioni del ballottaggio e della seguita elezione.

Ora, quando le cose sono ridotte a tali termini, è d'uopo andare molto guardinghi nel far giudizio delle irregolarità commesse. Insisto quindi perchè la Camera se ne stia al precedente, in virtù del quale annullò l'elezione del signor Paleocapa, seguita nello stesso collegio; e, poichè quindici elettori fanno protesta ed espongono che altre gravi irregolarità vennero quivi di bel nuovo commesse, io non veggio perchè non si debba ammettere la proposta dell'onorevole Farina, tanto più che con essa la Camera non si erige in giudice tra uno stampato riempito da un segretario e la protesta di 15 elettori, ma si limiterebbe a sospendere l'appro-

vazione dell'elezione perchè si procedesse ad un'inchiesta; inchiesta che la Camera, in casi meno dubbi, ha sempre usato di ammettere.

**FARINA PAOLO.** L'onorevole relatore dell'ufficio VII sosteneva che, trattandosi, non di fare delle leggi, ma soltanto di apprezzare dei fatti, non potessero i precedenti della Camera avere alcuna autorità per giudicare della vertenza attuale. Ma io domando a mia volta all'onorevole relatore se in nessun caso mai i fatti si possano apprezzare in modo che conducano all'assurdo, ed all'assurdo condurrebbe l'apprezzazione data dall'ufficio VII.

Se si imponesse l'obbligo a chi non fa parte di una sezione di reclamare nantì l'ufficio di essa per le irregolarità dall'ufficio medesimo commesse, io chiedo se non è il massimo degli assurdi pretendere che un individuo il quale non sia presente, che non abbia cognizione di un fatto, reclami contro il fatto medesimo, e a quest'assurdo condurrebbero le conclusioni del relatore, mentre escluderebbero la validità dei reclami pel solo e semplicissimo motivo che questi reclami non fossero stati sporti nantì l'ufficio che commise le illegalità.

E qui prima di tutto io faccio osservare che questa prevenzione d'istanza non istà menomamente scritta nella legge, e che l'articolo 75 della legge elettorale riserva su qualunque siasi reclamazione, in qualunque tempo presentata, il giudizio della Camera; ma, ripeto, nel caso nostro sarebbe un assurdo, stantechè si correrebbe rischio d'imporre l'obbligo ad un elettore che è in una sezione di reclamare contro i fatti che si commettono in una sezione diversa. Mi dice l'onorevole relatore: provatemi che i reclamanti non appartengano alla sezione di San Quirico. Ma l'obbligo della prova che egli vuole addossare a me, io l'addosso a lui, perchè quest'obbligo è la conseguenza del diritto che ha ciascun elettore di reclamare contro le illegalità commesse in qualsiasi sezione del collegio a cui appartiene. Ora dunque, se egli vuole escludere un elettore dal reclamare, se egli vuole che sia privato del suo diritto perchè non l'ha fatto valere in tempo, dimostri che fosse nella condizione di poter conoscere la violazione, ed allora soltanto avrà, non una ragione (perchè la prevenzione non istà scritta nella legge, e quando non sta scritta nella legge non si può mai supporre) ma una presunzione in suo favore che toglierà, non tutto, ma qualche peso alla protesta. Ma fintantochè egli non mi abbia fatta questa dimostrazione la tesi starà sempre in mio favore, perchè appunto nella petizione non dicendosi a quale delle due sezioni appartengano i reclamanti, tanto possono appartenere all'una, come all'altra.

Del resto, sia pure che il segretario ed uno scrutatore di San Quirico non reclamando avanti l'ufficio abbiano sbagliato, l'errore loro non può infirmare le asserzioni degli altri 15 elettori che hanno protestato, i quali si correrà rischio di privare di un loro legittimo e giustissimo diritto. Per conseguenza quella prova che egli vuole che io le dia, la chieggo invece all'inchiesta, e quando avrà da essa ottenuto questo schiarimento, verrà a concludere; ma oggi la conclusione sta, non in suo favore, ma contro di lui.

**PARETO.** Mi occorrerebbe di farà una sola osservazione.

Il deputato Farina dice che molti degli iscritti alla protesta appartengono piuttosto a Ronco che a San Quirico.

Io non posso dare una prova in contrario precisa, ma dai nomi che sono scritti potrei dire che sono tutti i cognomi comunemente appartenenti a San Quirico.

Così i Sciaccaluga, i Pittaluga e i Dellepiane sono tutti cognomi di persone abitanti in quelle vicinanze. Io non posso

dire se veramente lo siano, ma la presunzione massima è che quelli che hanno sottoscritto quella protesta siano piuttosto appartenenti alla sezione di San Quirico, che abitanti di Ronco.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**FALQUI-PES**, *relatore*. L'onorevole deputato Farina crede che io non possa trovare nelle disposizioni della legge ciò che l'ufficio VII ha trovato, che, cioè, le reclamazioni debbano farsi all'atto delle operazioni. Io lo richiamo agli articoli 72 e 95 della legge elettorale. Ecco quanto dice l'articolo 72:

« L'ufficio pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio o della sezione.

« Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni proferite dall'ufficio; le note o carte relative a tali reclamazioni saranno munite del paraffo dei membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

« È riservato alla Camera dei deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo. »

Come ognuno vede, in questa disposizione la legge riconosce due giurisdizioni: l'una decide in via provvisoria, definitivamente l'altra. Il giudizio provvisorio è commesso all'ufficio che presiede il collegio o la sezione; il definitivo è concesso alla Camera.

Ora io dico: si potevano o non si potevano fare queste reclamazioni nell'ufficio?

L'onorevole deputato Farina mi dice: possono essere elettori che appartenevano all'altra sezione. Ma o mi sarò io male spiegato, o egli non avrà inteso le mie parole nel senso che io volevo darle. Io mi sono rimesso ai due, i quali appartenevano decisamente all'ufficio di San Quirico: l'uno era segretario dell'ufficio e l'altro scrutatore dello stesso. Questi due elettori potevano o no reclamare in quell'atto? Erano in diritto di farlo? La legge in termini abbastanza chiari e precisi ne dava loro la facoltà; se essi quindi non si sono curati o non hanno avuto coraggio di farlo in allora, imputino a se stessi se la reclamazione alla Camera non può essere accolta, sia perchè fuor di tempo, sia perchè smentito il fatto dei verbali segnati da due degli stessi protestanti. Ecco la ragione che ha indotto l'ufficio VII a rigettare l'inchiesta che ora si propone.

**PRESIDENTE**. La parola spetta al deputato Farina Paolo.  
*Voci.* Ai voti! ai voti!

**FARINA PAOLO**. Mi si permetta una sola osservazione. L'articolo parla di sezione o di collegio, e quindi quando la sezione è diversa le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili. Quanto poi alla coincidenza di qualche nome, collo appartenere ad una sezione od all'altra, le dichiarazioni del deputato Pareto che si limitano a due soli nomi non possono su quindici reclamanti avere sufficiente effetto, e conseguentemente manca tuttavia la giustificazione che coloro che sottoscrissero la petizione appartenessero alla sezione di San Quirico, e quindi, mancata questa giustificazione, mancano totalmente le basi del raziocinio della Commissione.

**FALQUI-PES**, *relatore*. Domando la parola.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE**. Metterò ai voti la proposta del deputato Farina Paolo, il quale chiede che si faccia un'inchiesta sui fatti contenuti nella protesta testè letta alla Camera, da commettersi ad uno dei membri del magistrato d'Appello di Genova.

(È respinta.)

Pongo ora ai voti le conclusioni dell'ufficio le quali sono per la conferma dell'elezione del conte Solaro Della Margherita a deputato del collegio elettorale di San Quirico.  
(Sono approvate.)

**COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESTITO DEL 5 PER CENTO CONCHIUO COLLA CASA ROTH-SCHILD.**

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Ho l'onore di depositare sul banco della Presidenza la convenzione conclusa tra il Governo del Re ed il signor Rothschild del prestito del 5 per cento, di cui domandava cognizione l'onorevole deputato Botta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1246.)

Alla relazione del prestito già eseguito va unito il resoconto della parte di pagamento non ancora eseguito, giacchè rimane tuttavia a sborsare una rata, e dipenderà dal giorno in cui sarà pagata questa rata per conoscere se vi sarà uno sconto maggiore o minore.

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questa convenzione che verrà stampata e distribuita.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Ho l'onore altresì di presentare alla Camera un progetto di legge inteso ad approvare la vendita in favore di Giacomo Queirolo di una casa demaniale situata nella città di Sassari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1257.)

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE.**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

La Camera, nella seduta di ieri, discusse un emendamento proposto dal deputato Sineo all'articolo 2, consistente nel sostituire *discorsi politici* alle parole *un discorso contenente censura*. Siccome non vi sono più oratori iscritti, metterò ai voti questo emendamento.

**SINEO**. Io ritiro il mio emendamento. Aveva dichiarato fino da principio che esso non era che un eccitamento; vedo che questo eccitamento non è accettato. Io lo ritiro, ripetendo quello che ho dichiarato fino da principio, che il mio voto è consentaneo a quello del deputato Moia, che credo cioè non si debba legislativamente provvedere alla materia contemplata in quest'articolo 2.

**PRESIDENTE**. Il deputato Della Motta ha pure presentato un emendamento cui diede svolgimento, il quale consiste nel sostituire alle parole *contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato*, queste altre: *contenente provocazione allo sprezzo dello Statuto e delle leggi organiche dello Stato*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

**PATERNI**. Io aveva chiesto la parola contro questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PATERI.** Fu mio intendimento, nel chiedere la parola, di fare alcune osservazioni in risposta alle cose dette nella tornata di ieri dall'onorevole deputato Della Motta, e di oppormi agli emendamenti da esso proposti. Crede l'onorevole preopinante, se bene ho afferrato le sue idee, non doversi approvare l'articolo 2 quale è concepito, e propone gli emendamenti testè letti dall'onorevole signor presidente per le seguenti ragioni: 1° perchè non sia in sè la censura cosa illecita, ed in conseguenza non possa punirsi; 2° perchè ella sia talvolta utile; 3° finalmente perchè sia anzi alcuna fiata al ministro del culto doverosa.

Non regge primieramente la prima delle accennate proposizioni. Ed a tacere che non di rado azioni per sè lecite vengono dalle leggi proibite ed eziandio puniscono, onde ovviare al danno che da esse può derivare, già ebbesi dagli onorevoli Tecchio e Cadorna ad osservare che, comunque in sè non illecita la censura, tale però deve dirsi rispetto al ministro dell'altare, il cui ufficio nell'esercizio delle sue funzioni ben altro è che il censurare le leggi dello Stato.

Non voglio io qui ripetere cose già dette dagli onorevoli miei amici ben più eloquentemente di quello che per me si potrebbe, le quali, per quanto io penso, sono abbondantemente sufficienti a ribattere la fatta obbiezione. Bensì osserverò come non regga la seconda osservazione dell'onorevole Della Motta, che cioè debba la censura al sacerdote nell'esercizio delle sue funzioni dirsi permessa, perchè utile.

E primieramente, ammessa anche per mera ipotesi tale utilità, non potrei io acconciarmi a quella dottrina, secondo la quale il fine giustifica i mezzi, sicchè la censura sebbene nel caso di cui si ragiona debbasi ravvisare illecita, si abbia però a dire permessa perchè diretta ad un fine buono, nè potrei ammettere che manchino altri mezzi, anche nel caso accennato dall'onorevole Della Motta, a calmare gli spiriti, e sia perciò d'uopo di ricorrere alla censura delle leggi.

Se non che anche per altro motivo io credo non possa dirsi utile la censura, allorchè di ministro del culto si tratta, il quale sia nell'esercizio delle sue funzioni.

Se difatti può essere utile la censura, ella lo è allora quando può pur farsi luogo alla replica, dacchè dalla discussione meglio spesso emerge la verità e possono riconoscersi i difetti dei quali pecchi una legge. Ma se si tratti di censura fatta da persona alla quale non si può replicare, cessa, come pure già si ebbe ad avvertire, ogni utilità che può d'altronde dalla censura derivare. Che se la censura utile non è, non è neanche doverosa al ministro del culto, come pretese in terzo luogo l'onorevole preopinante, quando pur si trattasse del caso di cui ebbe a far cenno, che vale a dire la legge civile contenesse alcunchè di contrario a quelle della Chiesa, che la legge civile fosse in opposizione ai precetti del Vangelo.

Anche in tali casi non potrebbe, a mio avviso, dirsi permesso ai ministri del culto di censurare le leggi. Dovrebbe la Chiesa, nella fatta ipotesi, servirsi di ben altri mezzi; potrebbe valersi della persuasione, onde far sì che il potere civile abrogasse la legge contraria ai suoi precetti; potrebbero i ministri dell'altare, anche quai privati, fare quella censura che a tutti i cittadini è permessa, ma lecita non sarebbe ad essi nell'esercizio delle loro funzioni quella censura; e per valermi di un esempio, dovrebbero imitare Gregorio il Grande, il quale, essendo stata dall'imperatore Maurizio fatta una legge colla quale veniva vietata ai soldati la professione religiosa, quantunque la credesse contraria ai diritti della Chiesa, quella tuttavia trasmise ai vescovi, onde venisse osservata, e ad un tempo pregò l'imperatore di revocarla, e

così ebbe ad adempiere agli obblighi di cittadino e a quelli di pastore della Chiesa.

Ove quindi anche avvenisse il caso, dall'onorevole Della Motta accennato, in cui la legge stabilisse nel matrimonio civile norme contrarie a quelle prescritte dalla Chiesa; che secondo il di lei disposto si potesse da taluno contrarre matrimonio che ammesso non fosse dai canoni a celebrarlo, od avvenisse anche che la legge civile approvasse il divorzio che è contrario ai principii della nostra religione, ciò nullameno anche in questo caso eccederebbe i limiti del suo ministero quel sacerdote il quale volesse censurare nell'esercizio delle sue funzioni questa legge.

Potrebbe bensì il ministro del culto osservare che non vi ha matrimonio religioso allorchando non si osservino i precetti della legge della Chiesa; potrebbe ben dire che contrario alle di lei norme è il divorzio permesso nella fatta ipotesi dalla legge civile, ed in ciò non si conterrebbe censura alcuna della legge civile, non si contravverrebbe al disposto di questo articolo; ma non potrebbe andare più oltre ed eziandio censurare la legge civile, la quale ammettesse taluno al matrimonio civile che sia al matrimonio religioso dichiarato inabile dalla legge della Chiesa; non potrebbe censurare la legge dello Stato che facesse luogo al divorzio riprovato dalla legge di Cristo. Che se la cosa è così, se non puossi dire che lecita sia al ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni la censura delle leggi; che questa sia utile; che sia in terzo luogo a quello doverosa, meno regge il dire che non dobbiamo noi approvare questa legge, onde non dimostrarci meno liberali di quel che il fosse il Governo assoluto da cui si lasciavano impuniti detti e scritti alle sue leggi contrari.

Se pure avvenne talvolta, come nel caso dall'onorevole preopinante accennato, che non sia stato punito colui il quale scritto aveva contro le leggi dello Stato, ben sanno tutti, come a gravi pene andassero spesso, anche senza formalità di giudizio, sottoposti sotto il regime assoluto coloro i quali solo ardissero proferire alcune parole contro il Governo, o contro le leggi.

E se io sono d'accordo coll'onorevole preopinante, che non dobbiamo sempre torre ad esempio le leggi straniere e quelle tradurre nei nostri Codici, ciò ben deve, a mio avviso, dirsi allorchè esse non sono appropriate ai tempi, ai costumi, alle circostanze nostre; ma in pari tempo non credo che per ciò solo che una legge sia scritta nei Codici di altre nazioni si debba riprovare, quando sia quella conforme al bene dello Stato, ed ai principii del giusto, quale è la legge a cui accennò l'onorevole preopinante.

Queste cose premesse, di leggieri si scorge non doversi ammettere gli emendamenti proposti dall'onorevole Della Motta all'articolo 2, di cui ora si discute.

Certo è grave misfatto l'eccitare allo sprezzo della legge, nè debbe andare immune da pena quel ministro del culto che ciò creda a sè lecito; ma se questo è un grave misfatto, deve pure, come dalle precedenti discussioni rilevasi, considerarsi quale reato il fatto di quel ministro il quale non ecciti già allo sprezzo della legge, ma quella censuri nell'esercizio delle sue funzioni.

Se adunque, come dimostrarono precedenti oratori, devesi considerare quale reato il fatto del sacerdote che esercitando le sacre sue funzioni censura la legge, ritenere si deve nell'articolo la parola *censura*, anzichè surrogarla con quella proposta dall'onorevole deputato Della Motta.

Nè maggiormente parmi debbano le parole *d'istituzioni e leggi dello Stato* cangiarsi con quelle di *Statuto e leggi organiche*, siccome del pari propone l'onorevole preopinante.



E qui occorre ripetere la sopra fatta osservazione. Grave misfatto egli è il censurare lo Statuto e le leggi organiche dello Stato; ma lecito esser non deve al ministro del culto il censurare le altre leggi; è ciò contrario al di lui ministero; è ciò grandemente nocivo alla civile società.

Allorquando una legge venne approvata dai poteri dello Stato, allorquando fu nel modo voluto promulgata, debbono i ministri del culto ad essa, come gli altri cittadini, portare rispetto, e non debb'essere a quelli lecito, qualunque siasi la legge di cui si tratta, il censurarla nell'esercizio delle loro funzioni, e rispetto a tutte le leggi stanno le ragioni che furono ampiamente in questa discussione sviluppate onde dimostrare illecita tale censura. Nè quando si approvino le parole che nel progetto contengono si è pericolo che si possa talvolta incorrere da taluno nella pena da quello comminata, solo perchè si censuri un qualsiasi regolamento, avvegnachè, come non ignora l'onorevole preopinante, le parole *regolamento e legge* hanno un ben diverso significato. Nè la pena stabilita contro quel ministro che nell'esercizio delle sue funzioni censuri una legge si potrebbe estendere a quello che solo censurasse un regolamento.

A fronte delle cose dette non può la Commissione accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Della Motta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Della Motta.

**DELLA MOTTA.** Brevi parole dirò a spiegare meglio il concetto che intesi ieri di esporre e i motivi da cui lo dedussi. Non abuserò, come forse involontariamente ho fatto ieri parlando la prima volta, del tempo prezioso della Camera, e non mi farò quindi a rispondere partitamente alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, parendomi sufficiente lo spiegare meglio i motivi suddetti, onde si veda che quelle forse non vengono direttamente a combatterli, nè a distrurne le conseguenze.

I motivi che mi mossero a proporre il mio emendamento sono di due specie, gli uni dedotti, per così dire, dal senso grammaticale della parola, gli altri dallo spirito delle leggi che abbiamo, e di quella che stiamo discutendo.

Io deduceva dal senso grammaticale della parola, che la censura essendo una semplice disapprovazione, di sua natura non conteneva principio di delitto, non conteneva cosa per sè colpevole; che quindi condannare sotto gravi pene un atto di sua natura non colpevole non mi pareva giusto e ragionevole. Certamente so che vi sono molte circostanze in cui si puniscono azioni lecite, come sarebbe il porto delle armi. Ma per queste leggi vi sono ragioni speciali, tali misure sogliono essere preventive, cadono sopra fatti materiali, e suolsi aver mezzo di ottenere all'uopo le permissioni e licenze indicate dalle leggi stesse. Nel caso nostro al contrario, trattandosi di censura, cioè di un'azione di sua natura non riprovevole, di cosa che è, sto quasi per dire, imponderabile e che può essere variissimamente interpretata, importa di osservare il fine e lo scopo che si propone di reprimere.

Io proponeva di non considerare il solo atto, ma di caratterizzare lo scopo di quest'atto, ove chiamare si volesse colpevole, perchè ciò mi pareva essere consono a tutte le legislazioni, conforme a quelle stesse che ora trattasi di porre in armonia colle progettate modificazioni. Imperocchè nel Codice vediamo che non qualunque scritto e qualunque discorso censurante era dall'articolo 200 condannato, ma solo quelli i quali tendessero ad eccitare lo sprezzo, il malcontento contro il Governo. Per modo simile la legge sulla stampa non proibisce qualunque censura scritta, ma solamente quella che avrà eccitato a commettere crimini, delitti e contravvenzioni.

Se adunque la modificazione progettata deve mettere in

armonia il Codice colla succitata legge del 1848, pare a me che non debba essa stessa introdurre un principio che non esiste nè nel Codice, nè nella legge della stampa; che altrimenti a vece di un'armonia avremo una disarmonia maggiore, cioè introdurremo un principio nuovo affatto per ambe le leggi, il principio cioè di punire un fatto di sua natura non considerato come delittuoso nè dalle leggi attuali, nè dalla legge naturale medesima.

Nel che farò pure osservare che parrebbero tanto più la nuova proposta prendere un carattere eccezionale, quando punisca, e punisca in modo grave un fatto di tal natura senza richiedere nemmeno l'intenzione dolosa. Per questa circostanza l'articolo secondo della proposta in discussione si allontanerebbe, non solo dallo spirito e dal principio dei due articoli delle due leggi, che noi vogliamo mettere in concordanza, ma si allontanerebbe ancora dallo spirito generale e dalle norme comuni del diritto criminale, le quali ci espose l'onorevole deputato Cadorna, e che esigono il doio in chi fa un atto che la legge considera come delittuoso.

L'onorevole signor relatore nel rispondere alle obiezioni di altri preopinanti diceva che con questa legge si puniva solo il fatto esterno; che la differenza tra l'articolo 200 del Codice e questa legge consisteva appunto in ciò che l'articolo del Codice esige un'intenzione maligna, mentre l'articolo secondo della nuova proposta non l'esigerebbe; esso ne concludeva che per questo motivo non era identica la legge nuova coll'articolo 200 del Codice, e quindi non si poteva dire contenuto nelle parole generiche di quest'articolo 200 quello che si voleva mettere nell'articolo ora in progetto.

Ma appunto questa considerazione mi confermava nell'opinione della convenienza dell'emendamento da me proposto, poichè chiara appariva l'idea dell'articolo 2 di cui trattiamo, idea per cui si veniva in questo ad introdurre un principio nuovo, esorbitante delle due leggi, che si vogliono raffrontare e mettere in armonia; esorbitante poi anche in genere dalle norme del diritto penale.

Dopo queste spiegazioni il mio concetto parmi debba essere abbastanza sviluppato, e chiaro l'intendimento che io ebbi nel profferirlo. Del resto, ho detto *censura* nel senso puramente grammaticale, cioè di una disapprovazione la quale di sua natura sia indifferente, ma che può essere poi fatta più a buon fine e a cattivo fine, ed ho citato un esempio in cui può accadere che questa censura sia fatta a buon fine e sia utile. Non crederei che si abbiano qui a condannare le regole della rettorica le quali consigliano qualche volta gli esordi per *insinuationem*, quegli esordi in cui l'oratore comincia a concedere qualche cosa all'uditorio per accaparrarselo e per non mettersi a pericolo di non riuscire poi al buon fine a cui tende il suo discorso.

Che il fine non giustifichi i mezzi, questo è certissimo, ma qui si vede che io non discorro nè di mezzo nè di fine cattivo. Io non dissi poi doverosa la censura nel senso che volgarmente si attribuisce a questa parola, cioè quale disapprovazione maligna, ma la intesi nel senso semplicemente in cui un ministro del culto debba spiegare una verità della morale cristiana che si trovi in contraddizione con qualche legge.

Ecco il motivo per cui io ho proposto di sostituire le parole *sprezzo alle leggi* a quella di *censura*.

Quanto poi alla parola *Statuto*, questo si fu per dare alla parola generica *istituzioni e leggi* un senso più specifico, usando anzi quel termine tecnico col quale una sola delle leggi, la legge fondamentale, viene designata; e quindi io mantengo l'emendamento quanto alle prime parole, cioè chiedendo che si sostituisca alla *censura* lo *sprezzo allo Statuto*

e alle leggi, ritirando, ove così si creda, la qualifica di *organiche* che io aveva pure proposta.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**TECCHIO, relatore.** Risponderò brevissime parole a quelle che furono testè pronunciate dall'onorevole La Motta.

In primo luogo egli dice che la parola *censura* indica una *semplice disapprovazione*, e che la semplice disapprovazione non può essere delitto.

Gli rispondo innanzitutto negando che colla parola *censura* si indichi una *semplice disapprovazione*; giacchè l'altro giorno ho notato come la parola *censura* importi *ripreensione* o *biasimo* del discorso, dello scritto o della legge contro cui la censura è diretta.

Qualcuno si maravigliò che per definire la *censura* io abbia citato il Tommasèo; ma chi non si acquieta all'autorità, quanto a me classica, del Tommasèo, doveva oppormi altri dizionari, altri autori, i quali dessero un senso meno grave a quella parola.

Nessuno seppe o volle citarmi vocabolario od autore che contraddicesse alla detta definizione. Io dunque debbo mantenerla, e tanto più che il Tommasèo non definì *mente proprio*, ma parlò fondandosi egli stesso sull'autorità di altri antichi e moderni filologi.

Soggiungo all'onorevole preopinante, che se non è per se stessa *delitto* la censura quando procede da un semplice cittadino, *delitto* diventa quando procede da un sacerdote nell'esercizio pubblico del suo ministero; perchè il sacerdote non può nell'esercizio pubblico del suo ministero se non inculcare le leggi divine, e non altrimenti censurare le leggi umane. Se egli, mentrè esercita funzioni sacre, esce dal terreno sacro e vilipende le leggi e le istituzioni civili, egli mette le mani nella messe altrui, egli s'intrude nell'altrui domicilio, egli viola e offende l'altrui giurisdizione; e perciò è che la sua censura si fa delitto.

In secondo luogo l'onorevole preopinante desidera che nell'articolo 2 venga specificato lo scopo colpevole della censura, affinchè l'articolo 2 si conformi e all'articolo 200 del Codice penale e all'articolo 13 dell'editto sulla stampa.

Ma anche a questo passo torna sempre in acconcio la medesima risposta. Tanto l'articolo 200 del Codice penale, quanto l'articolo 13 dell'editto sulla stampa riflettono il cittadino e non il prete nell'esercizio delle sue funzioni. Dunque, anche dopo adottato quest'articolo 2, il prete come *cittadino*, il prete fuori dell'esercizio delle sue funzioni, non sarà mai colpito se non a seconda dell'articolo 200 del Codice penale, o dell'articolo 13 della legge sulla stampa; non sarà mai colpito se non in quanto risulti che egli fu mosso dal reo disegno in quegli articoli decifrato. E invece quando il prete agisce nell'esercizio delle sue funzioni, siccome allora commette un reato che niun altro cittadino potrebbe commettere, ragione vuole che sia punito con legge apposita e diversa dagli articoli 200 del Codice e 13 dell'editto, appunto perchè a lui tutto proprio è il reato, a lui tutto proprio è l'abuso dell'ecclesiastico ministero.

In terzo luogo l'onorevole preopinante sostiene che se non si dichiara in questa legge il fine o lo scopo, male si viene indirettamente ad ammettere la possibilità di un delitto *senza dolo*.

Ma qui fa duopo di ricordare che vi ha dei fatti dei quali i giuristi dicono che *res ipsa in se dolum habet*; e certamente *res ipsa in se dolum habet* quando il sacerdote nell'esercizio delle sue funzioni eccede il sacro ministero, e abusa del potere spirituale che deve essere rivolto a sacre cose e divine, per intramettersi nella censura delle leggi emanate dalla potestà

civile. In questo caso il prete, come io diceva l'altro giorno, trasgredisce *provinciam suam*, e la trasgredisce a danno dello Stato; egli deve dunque essere punito senz'altra indagine del disegno malefico dal quale sia stato ispirato.

Ripeto poi che, siccome vi hanno leggi contro gli avvocati, contro i causidici, contro i notai, contro i medici, contro i pubblici funzionari, le quali leggi non si dicono speciali, non si dicono odiose, non si dicono di eccezione, dacchè colpiscono gli atti che dall'avvocato, dal causidico, dal notaio, dal medico, dall'impiegato pubblico vengono commessi con abuso della propria loro qualità o professione; così può e debbe, senza taccia di specialità o di odiosità, dettarsi una legge che colpisca il prete il quale abusi del carattere e del ministero sacerdotale.

Insisto pertanto nella redazione qual è formolata col progetto di legge.

**ASPRONI.** Mi rincresce di prolungare la discussione; ma la materia è molto delicata, e se non sono messe in vista tutte le considerazioni che ci possono condurre a prevenire i funesti effetti che può produrre questa misura eccezionale, il paese potrebbe un giorno maledire la nostra precipitata deliberazione, il nostro errore.

Io doloro la falsa via in cui si è messo una gran parte del clero, avversando con ostinata costanza le liberali istituzioni. I ministri del Vangelo non devono nè possono ignorare che la libertà è scritta nel divino Codice di Gesù Cristo, è scritta nelle pagine dei Santi Padri, la leggono raccomandata nelle stesse loro quotidiane recitazioni. Non vi ha dubbio però degli scandali, non vi ha dubbio degli abusi del ministero sacro, non vi ha dubbio delle insensate declamazioni. Sono fatti, fatti gravi e palpitanti, e il negarli sarebbe una follia. Per meglio potere mostrare il rimedio che il potere legislativo deve adottare, parmi che convenga risalire all'origine d'onde sono derivati questi mali che oggi noi deploriamo.

Il nostro Governo, come ben notava l'onorevole mio amico Sineo, mai ha voluto andare direttamente al razionale suo scopo. Dopo qualche lieve significazione d'indipendenza succedeva l'ossequio, le blandizie verso il ceto ecclesiastico; lottò continuamente con perniciosa irresoluzione tra l'alto dovere di serbare illesi i diritti della civile potestà e l'amore di conservare la influenza dei preti per farli servire alle mire sue politiche. Promettendo molto, facendo pochissimo, offese il sacerdozio che male soffre di essere vellicato, e che vorrebbe tutto assorbire, anima e corpo, il temporale come lo spirituale. La stampa clericale esorbitò; non meno distemperata fu la contraria, che invece di battere costantemente e sodamente sulla necessità della completa separazione del sacerdozio dall'imperio; invece di illuminare e persuadere, invece di avvalorare il principio di addivenire alla perfetta libertà di coscienza, si imbrattò in personali invettive, discese nel santuario della vita privata, emulò gli avversari nell'ignobile e fatale gara delle recriminazioni e dei rimproveri. La pubblica opinione fu pregiudicata, guasta, traviata. Indi gli odi, le scissure, lo sfrenato dilacerarsi in una lotta morale che facilmente si convertirà in sedizione civile se noi non provvederemo da senno, pacatamente, senza ira e senza studio di parte.

Ascrivo a colpa dei ministri passati e presenti la difficilissima e penosa posizione in cui oggi si trova il clero. Nessuno mi contenderà che tra gli ecclesiastici non vi siano uomini eminenti per dottrina e per pietà, insigni per carità, nemici d'ogni dispotismo, sinceramente devoti al libero regime.

Ora, quando questi sacerdoti furono perseguitati, oppressi, sospesi, flagellati dall'autorità ecclesiastica, non per reati o mancamenti che potessero offendere l'illibatezza del loro ca-

rattere, ma per negata adesione alle esigenze della romana curia, per assenso dato e plauso fatto alle leggi dello Stato, il Ministero, invece d'interpersi, di proteggerli, di soccorrerli, li abbandonò. Io non dimenticherò mai, o signori, l'afflizione che provava un vescovo tranquillo, allorquando fu promulgata la legge che ha nome da Siccardi. Egli volenteroso aveva dato la sua adesione alla medesima e raccomandato al suo clero che vi obbedisse. Poi ricevette imperiosi e segreti ordini dalla sacra congregazione dei vescovi e regolari che gli imposero di ritrattare questa sua accettazione. Ed egli che era uomo buono e di spirito mite, a me che fui chiamato a dargli consiglio e che lo esortava a tenersi forte nel suo primo proponimento, rispondeva afflitto ed amareggiato *ubique sunt angustiae*. Se però ubbidirò ai comandi di Roma sarò sostenuto e favorito; se per l'opposto ubbidirò alle leggi dello Stato, sarò una vittima immolata sull'altare della pace che un giorno faranno il Monarca ed il Pontefice massimo.

Ciò premesso, voi ben lo vedete, o signori, che il clero più modesto, più buono, il clero liberale ama la santa legge di Cristo. Non parlerò degli ottenebrati dall'ignoranza e di quelli che, come per ardente febbre frenetici, rigettano la medicina che dà salute all'infermo, e agognerebbero di respingere la presente umana società ad un passato che non può mai più ritornare.

A questo deplorabile stato di cose sono indispensabili rimedi più ampi, più efficaci, più generosi che non sieno le disposizioni penali che stiamo discutendo. Dae sole vie ci restano, secondo il parere mio, e furono già accennate dagli oratori che mi hanno preceduto. O il Governo proceda fermo nella via delle riforme sino al punto di lasciare il clero in braccio alla volontà delle associazioni religiose, come è voto dei sapienti; o faccia concordati con Roma, s'inchini a Roma, dipenda da Roma in ogni affare in che le cose temporali si connettono con le spirituali, non dimenticando però che questi concordati lasciano l'addentellato a nuove e pericolose controversie.

Persuasato di questa verità io ascoltai i discorsi che si sono pronunciati da una parte e dall'altra della Camera, ed osservai che, sebbene diverso fosse lo scopo, sebbene taluni tendessero a conservare quelle reliquie di intolleranza religiosa che aveva sanzionato il dispotismo, tali altri ad allargamento di libertà nelle opinioni religiose, niente di meno si consociavano e confondevano nei motivi di combattere l'articolo. E così doveva succedere perchè la ragione è una, una la verità.

I propugnatori di questa legge confessarono l'assurdità della pena temporale a sostegno delle credenze religiose, si mostrarono inchinevoli al libero esame; ma come avviene a chi tocca l'ufficio di sostenere tesi flessibili secondo il genio di chi le propone, si prestano a differire le leggi salutevoli e compiute, accettando falsi e momentanei provvedimenti, con cui, per evitare un male, spargono il seme di più gravi disordini.

Il facondo relatore della Commissione, in appoggio delle teorie che egli ha sviluppato, ci citò san Pietro e san Paolo, Tertulliano, ed autori di diritto canonico, nella parte che si riferiva alla materia. Se però egli avesse bene esaminato lo Apologetico di Tertulliano avrebbe veduto che nè san Paolo, nè san Pietro, nè autore alcuno di dottrine ecclesiastiche insegna la cieca obbedienza a qualunque legge; anzi insegnano la confutazione, la resistenza, almeno passiva, alle leggi inique che piuttosto che leggi meritano nome di violenza. Tertulliano poi è il più eloquente patrono della libertà di religione, ed egli altro non domandava agli imperatori pagani che la facoltà di liberamente diffondere la legge d'amore fondata dal Redentore, di discutere contro le religioni invecchiate che il

mondo del tempo suo professava, e di potersi difendere contro le accuse della antica intolleranza. Tanto è vero che contro tutte le sanzioni penali, contro le persecuzioni erompeva la libera discussione, ed agli attacchi dei gentili andavano debitori delle opere immortali degli ingegni ecclesiastici più elevati nei primi secoli. Origene, sant'Atanasio, sant'Agostino, san Girolamo pubblicarono scritti che annientarono vecchi pregiudizi, vecchi errori, e impressero nelle menti le più sublimi verità della religione.

Ora, mi conceda la Camera che confuti una proposizione, perchè dal relatore della Commissione nel suo primo erudito discorso enunciata, oggi ripetuta, rispondendo all'onorevole Della Motta. Ed è questa, che la missione dei preti si aggira unicamente nelle leggi divine, e che i pensieri della religione devono essere sempre rivolti al sopra razionale. Quest'idea è falsa. Le materie religiose si dividono in tre parti. (*Rumori*) Scusate, io sono sull'argomento; chi vuol rispondere mi risponderà. Una è il dogma. Il dogma è come l'evidenza; il cattolico lo crede, non lo discute. L'altra è speculativa, e quindi affine alla metafisica, anzi è la metafisica religiosa. Poi v'è una terza parte la quale si aggira sopra la coscienza, sopra le azioni umane, sopra gli uffizi verso se stesso, verso Dio, verso la società. Questa è la morale.

Ora la morale abbraccia la legislazione, le leggi naturali e scritte, la politica, tutto il complesso dell'ordine sociale secondo la giustizia che ampiamente intesa si confonde con la onestà. Questa parte della scienza teologica niun prete può ignorare senza grave sua responsabilità davanti a Dio e davanti al popolo fedele; la deve predicare, insegnare, insinuare nelle menti. Abbraccia le questioni di proprietà, di testamenti, di contratti, di atti tra vivi e di ultima volontà, e frequentemente arriva che la legge dei Governi sia in urto manifesto con la legge della sana morale, e che si riprovi e condanni in *foro poli* ciò che è lecito è permesso in *foro fori*.

Pertanto se voi con una sanzione di pena eccezionale imbavaglierete la bocca del sacerdote vietandogli di censurare le leggi dello Stato, voi lo metterete nella durissima alternativa o di mancare all'alto suo dovere, o di violare le leggi dello Stato e rassegnarsi alle conseguenze di un criminale processo. Io però non esito a farvi presente che se fossi collocato nella dura situazione di un parroco, non avrei difficoltà di affrontare i rigori delle vostre pene, e piuttosto che tacere o dissimulare, esorterei con animo sereno e con dignità i credenti ad attenersi di preferenza ai dettami della ragione che è un raggio della eterna luce, e non lascierei di fare una severa censura delle ingiuste disposizioni umane. Quando due autorità sono in urto tra loro si deve obbedire a quella che comanda cose più oneste; tra i principii inconcussi e la volontà degli uomini è meglio di attenersi ai principii.

La parola *censura* è molto elastica. Per spiegarne il valore si è dovuto ricorrere al dizionario dei sinonimi del Tommasèo. Ciò non di meno io stimo che vi sia ancora molto a desiderare.

La legge dev'essere chiara, in termini precisi concepita, affinché l'ambiguità non lasci campo alle trasgressioni.

Il signor relatore ci diede un'acuta distinzione tra censura e critica. Preferì la parola *censura* alla parola *critica* che si legge nel Codice del re di Napoli, citato ad esempio in rinforzo di questo progetto di legge. Poteva farne a meno. Le sanzioni di un tiranno sono pessima norma al legislatore di un popolo retto a monarchia costituzionale. In Napoli v'ha dispotismo e vi ha tirannide, e non mi ingannerò affermando che ai preti sia negata ogni facoltà di criticare le leggi, per paura che qualche sacerdote si faccia vero banditore della legge evangelica e la spieghi nella sua santità, nella sua purità, nella sua

schiettezza per promuovere i benefizi che la sua attuazione arreca ai popoli.

Proscrivendo la censura, permettendo la critica dal pergamino, noi obbligheremo gli avvocati fiscali ed i magistrati ad uno studio grammaticale della differenza che passa tra uno ed altro vocabolo. Non di rado avverrà che la critica si battezzerà *censura*, la *censura critica*, perchè è pur verissimo che sono quasi inseparabili, e mentre si critica si censura. La critica esamina, la *censura condanna*. Vi citerò ad esempio Alessandro Manzoni. In una difesa del cattolicismo, piccola di mole, vasta per dottrina e per sapienza, si passano ad esame le massime del celebre storico Sismondo Sismondi sparse nella sensata e filosofica opera delle repubbliche italiane. Manzoni criticò e censurò, perchè censurare non poteva senza criticare. La critica adunque è il fondamento della *censura*, nè *censura giusta* si potrà mai fare senza giusta critica. A mal partito poi è ridotta una legge quando si deve tanto sottilizzare per applicarla. Bandiamo queste meschine ambagi e spieghiamoci con maggiore perspicacità.

Signori, la parola del sacerdote dalla cattedra di verità, se disordinata e perturbatrice, è una colpa gravissima. Non vi è però bisogno di fare in odio suo un articolo di legge eccezionale. I romani giureconsulti c'insegnano che un reato può essere più grave secondo le circostanze di tempo, di luogo, di persone. Una ingiuria, una contumelia nel pretorio contro un egregio cittadino, in certe occasioni, portava un aumento di pena. Ma non leggiamo che leggi speciali facessero; vi erano gradazioni dal minimo al massimo; la legge però era per tutti, comprendeva tutti i cittadini. Facciamo anche noi una legge per tutto lo Stato, esprimendo che per la gravità delle circostanze il magistrato applichi il massimo grado della pena anche ai sacerdoti che convertissero in tribuna di scandalo e di sedizione la cattedra santa di verità.

Eliminate questa parola *censura*, perchè questa parola sarà fomite di reazione, di dissensioni e di mali infiniti. I preti diranno: noi siamo colpiti da una parola vaga in forza della quale noi non potremo accingerci a spiegare nessuna parte della morale pratica senza pericolo di esporci ad un processo, ed esclameranno: cosa è mai questa civile libertà che impone a noi silenzio mentre lascia libera la stampa, e la favella in piazza?

Signori, vedo che si ha grande paura dei preti; io ne avrei nessuna se lasciate perfettamente libera la discussione a tutti. Se ne volete una prova, l'avete nei tempi a noi vicini. Considerate come i preti furono i soli padroni della parola della quale hanno fatto uso a favore dei tiranni, ad ottenebrare le menti, per perpetuare il dispotismo. Ognuno di noi sa quanto il gesuitismo abbia lavorato per mantenere i popoli obbedienti e muti, e ridurli come gregge da mugnere, tosare e uccidere a beneplacito. Abbiamo visto, nonostante questo privilegio, nonostante questa intelligenza dei preti col potere assoluto, che non si è mai potuto giungere ad estinguere l'istinto di tutti i popoli, che è quello di risorgere, di progredire, di rivendicare il diritto incancellabile, imprescrittibile della libertà perchè la libertà è insita nel cuore umano, e nessuno la potrà mai compiutamente soffocare e spegnere. Io vi dirò francamente quello che penso. Non è la predicazione dei preti che travierà la pubblica opinione e comprometterà il presente ordine di cose. No. Io ho più timore dei mali provvedimenti, e dei falli di una viziosa ed irrazionale amministrazione.

Pensiamo a procedere uniti colla verità alla mano in ogni cosa; si amministri rettamente la giustizia, si emendino le leggi cattive, facciamone delle nuove e buone e non avremo

mai paura delle arringhe che possano fare i preti dentro e fuori del tempio.

Finisco dichiarando che darò il voto nero a questa legge se la parola *censura* non sarà cancellata, e se non si ordinerà l'articolo in maniera che non sia un'eccezionale sanzione in odio del clero.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**TRECHIO, relatore.** L'onorevole Asproni confessando ampiamente ciò che il relatore non aveva avuto coraggio di dire, cioè che « gran parte del clero è costante nell'avversare le nostre istituzioni, » confessando che da quella gran parte del clero si commettono « scandali, abuso di ecclesiastico ministero, insensate declamazioni e peggio, » confessando che sarebbe un volere negare la luce il negare codesti deplorabili fatti, ha più che altri mai dato ragione al presente progetto di legge.

Se non che egli allegava sull'esordio del suo discorso che la colpa di questo stato di cose deve attribuirsi al contegno o non abbastanza energico, o non abbastanza liberale, con cui si sono diportati i ministri verso il clero. E che perciò? Io non parlo nè per ministri presenti, nè per ministri passati; dico bensì che quando il male esiste, ed è conosciuto, occorre il rimedio; nè alcuno può rifiutarsi a prestarlo, adducendo che del male è in colpa uno od altro individuo.

E domando se in quest'Assemblea, dove s'assidono parecchi medici, ve ne sarebbe un solo il quale, venendo per avventura chiamato ad assistere un ferito, che pur si fosse ferito anche volontariamente e da sé, gli dicesse: nego soccorrerti; l'hai voluto, ben ti sta; incancrenisca la piaga tua; e tu scendi al sepolcro! (*Segni generali di approvazione*)

L'onorevole Asproni ha poi soggiunto che i mezzi di uscire da questa difficile posizione sarebbero due solamente: o l'associazione assolutamente libera, o il concordato.

Osservo che di cotal guisa l'onorevole Asproni verrebbe necessariamente e unicamente al concordato; perchè in verità non credo possibile, nè ora nè per molti anni avvenire, l'assolutamente libera associazione.

Nello stato attuale delle nazioni, ed eziandio appo i popoli che vivono in repubblica democratica e sociale, l'impresa è quest'una: *sub lege libertas*. La *libertà senza legge* può essere un desiderio che forse, e Dio sa quando, potrà verificarsi, ma che ai tempi nostri è sogno e utopia.

E giacchè le parole del deputato Asproni concludono al concordato, non è inopportuno riflettere che anche Francia ha il concordato, e nondimeno esistono nel Codice penale francese gli articoli 201 e seguenti che sono l'archetipo degli articoli nostri; esistono, e da tutti i Governi furono mantenuti e non per questo provennero alla Francia quei mali, quelle dissensioni che l'onorevole Asproni nel lodevole suo zelo ci viene vaticinando.

Finalmente, quando l'onorevole Asproni mi dice: Origene e Tertulliano hanno sempre sostenuto la *libertà della discussione*, io gli rispondo che la libertà di discussione l'amo anche io; nella mia relazione l'ho propugnata come meglio ho saputo; appunto per ciò venni posto bersaglio alle ire ed allo sdegno di tutti quelli che vogliono la intolleranza.

Gli rispondo inoltre che pel pochissimo che io mi ricordi di Tertulliano e d'Origene, non vidi mai che l'uno o l'altro di quei maestri abbia parlato contro le leggi degli Stati e degli imperi nei quali vivevano. Gli rispondo da ultimo che la libera discussione nel caso nel quale versiamo non può avere luogo, perchè qui non si tratta di discussione aperta ad ogni cittadino, si tratta solo di quella che appartiene al prete nell'esercizio delle sue funzioni. Ora, siccome il prete nell'esercizio delle

sue funzioni non tollera contraddittori, non permette risposte, e invece impone a tutti silenzio, così la libertà della discussione alla quale allude il deputato Asproni in questa bisogna è una decisa contraddizione in termini. (*Bene! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Della Motta, di sostituire alle parole *contenente censura alle istituzioni ed alle leggi*, quelle: *contenente provocazione allo sprezzo dello Statuto e delle leggi dello Stato.*

(Non è approvato.)

La parola spetta al deputato Pescatore.

**PESCATORE.** Signori, le molte e vive opposizioni sorte contro il progetto che cade in discussione io credo che derivino dal carattere di legge eccezionale che esso assume, perchè ove il Ministero avesse riformata la legge comune, e questa così riformata avesse applicato anche ai ministri del culto, penso che egli avrebbe ottenuto quegli stessi mezzi che ora richiede con una legge speciale, e penso ancora che il suo progetto non sarebbe andato incontro a tutte quelle opposizioni che abbiamo sinora sentite.

Io dico che il Ministero, per essere logico, per essere consentaneo al sistema dello stesso suo progetto, avrebbe dovuto così procedere. (*Bisbigli al centro*)

Infatti, triplice è il reato che si può commettere colla parola secondo il sistema delle leggi vigenti.

Il reato che si commette colla parola offende o la religione, o lo Stato, o l'individuo. Ora, il progetto sul quale si discute prende a riformare le pene per i reati della parola contro la religione, quelle per i reati della parola contro l'individuo e nulla fa per la riforma delle pene statuite per i reati della parola contro lo Stato. Se il progetto, procedendo logicamente ed in modo consentaneo al suo stesso principio, avesse intrapreso la riforma delle pene eziandio per questi ultimi reati (cosa, quanto facile, altrettanto giusta) io affermo che avrebbe migliorato ad un tempo la legislazione per tutti i cittadini, ed applicando ai preti la legislazione comune avrebbe ottenuto l'intento a cui mira.

Ed acciocchè nessuno venga dicendo che queste sono vane ed astratte teorie, io sottometterò al giudizio della Camera quattro articoli di legge, nei quali null'altro si fa che applicare le penalità stabilite dalla legge sulla stampa agli analoghi reati che si possono commettere colla parola semplicemente parlata o scritta, non pubblicata però in alcuno dei modi indicati dalla medesima legge sulla stampa. Non faccio in una parola che dedurre le conseguenze le quali logicamente derivano da siffatta legge, applicandola al tema che ci venne proposto dal Ministero; e se vi piacerà ascoltare le brevi mie riflessioni in proposito, voi stessi giudicherete se riformando in questo modo la legislazione vigente non si ottenga quel medesimo scopo a cui tende il Ministero, senza far uso per ciò di disposizioni eccezionali, ma invocando solo il diritto comune.

Tre sono i reati che si possono commettere coi discorsi o cogli scritti contro lo Stato ed i suoi diritti. Coi discorsi o cogli scritti si possono provocare in primo luogo crimini attentatorii alla sicurezza dello Stato; in secondo luogo si può eccitare il dispregio ed il malcontento contro le istituzioni fondamentali dello Stato; in terzo luogo si possono provocare i cittadini alla disubbidienza ed alla resistenza alle leggi ed ai comandi delle legittime autorità. La legge sulla stampa contempla la più grave delle provocazioni; contempla e punisce quegli scritti stampati coi quali si provochi un crimine attentatorio alla sicurezza dello Stato, e per questo reato non ha una pena maggiore di due anni di carcere e della multa di lire 4000. Or bene, l'articolo 199 del Codice penale, contem-

plando gli scritti non istampati coi quali siasi provocato ad un crimine attentatorio alla sicurezza dello Stato, ne punisce gli autori della provocazione, benchè questa non abbia avuto alcun effetto, colla reclusione, con una multa estensibile a lire 50,000, e coll'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Una disposizione pertanto colla quale si dica che lo scritto non pubblicato col mezzo della stampa, con cui si faccia l'accennata provocazione, non debba punirsi di pena maggiore di quella con cui si punisce lo scritto stampato in cui si faccia la medesima provocazione, la direte voi una disposizione o arbitraria o non necessaria? Una disposizione che non sia di tutta urgenza? Non è egli evidentemente necessario, giusto, urgente provvedere a che quando per uno scritto stampato con cui si provoca un crimine attentatorio alla sicurezza dello Stato, non vi ha pena maggiore del carcere di due anni ed una multa maggiore di 4000 lire, uno scritto non stampato, e così non egualmente nocivo, non si punisca colla reclusione, con una multa di lire 50,000, e coll'interdizione perpetua dai pubblici uffici? Se voi dunque volete riformare, seguendo il tema stesso del Ministero, le penalità del Codice sulla norma di quelle portate dalla legge sulla stampa, se volete tradurre in disposizione legislativa il concetto che io vi ho testè divisato, voi avrete un primo articolo concepito come vi tornerà più a grado, ma, ad esempio, nei seguenti termini:

« Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, o col mezzo di scritti non pubblicati in alcuno dei modi indicati dalla legge sulla stampa, abbia provocato a commettere uno dei crimini contemplati nelle sezioni I e II del capo 2°, titolo e libro 2° del Codice penale, se la provocazione non sarà seguita da effetto alcuno, sarà punito col carcere estensibile a due anni, e con una multa estensibile a lire 4000.

« Se la provocazione sarà seguita da sedizione, da rivolta o da altro attentato punito dalla legge, il provocatore sarà considerato e punito come complice. »

L'articolo 200 del Codice penale contempla quei discorsi e quegli scritti coi quali non si provochi apertamente alla ribellione, ma si cerchi soltanto di eccitare i cittadini al dispregio, al malcontento contro le istituzioni fondamentali dello Stato. Per questi delitti della parola la legge sulla stampa non prescrive che la pena del carcere maggiore di un anno, e della multa estensibile a lire 2000.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare all'oratore che la discussione è ristretta all'articolo 2, il quale non contempla che le disposizioni tendenti a punire i reati commessi dai ministri del culto.

**PESCATORE.** Rappresento al signor presidente che io forse avrei dovuto proporre anzitutto una mozione d'ordine, e che non ho ciò fatto per non perdere inutilmente il tempo, giacchè il signor presidente ben vede che volendo io sostituire quattro articoli ai due proposti dal Ministero, relativi ai discorsi dei ministri del culto, ben vede, dico, che io non potrei proporli nè all'articolo 2, perchè comprendendo anche il terzo, mi si direbbe su quello non essere ancora aperta la discussione, nè dopo la votazione dell'articolo secondo, cioè discutendosi il terzo, perchè mi si direbbe che il mio sistema tende a sopprimere anche l'articolo secondo già votato.

Miscuserà dunque il signor presidente se io non ho proposta una mozione, perchè essa diventava evidentemente inutile. Però chiedo di potere proporre il mio sistema, o sull'articolo secondo o sull'articolo terzo. Io ho creduto bene, anzi necessario di proporlo sul secondo, perchè sul terzo verrebbe troppo tardi. Se la Camera crede di dovere supplire ad una mancanza di formalità con un voto speciale, adottando una mozione d'ordine, che io avrei testè l'onore di proporre, a me torna lo

stesso; ma, in un modo od in un altro, credo debba esservi luogo alla mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ma debbo far presente al deputato Pescatore che l'articolo secondo è solo relativo alla repressione di quei ministri del culto...

**PESCATORE.** Ho già detto al signor presidente, e si può anche rilevare dal mio discorso, che io intendo proporre la soppressione degli articoli secondo e terzo, sostituendo un nuovo sistema, che è compreso in quattro articoli, che avrò l'onore di sottomettere al giudizio della Camera.

Questo sistema io non lo posso sviluppare, salvochè discutendo principalmente sull'articolo secondo, e indirettamente, ma necessariamente anche sul terzo; altrimenti, ripeto, sarebbe preclusa la via alla mia proposta.

**PRESIDENTE.** Allora continui il suo discorso.

**PESCATORE.** L'articolo 200 del Codice penale contempla, come dissi, i discorsi o scritti che spargono il disprezzo ed il malcontento contro il Governo, e però per questi discorsi o scritti, quando siano stampati, la legge sulla stampa non prescrive una pena maggiore del carcere per due anni ed una multa di lire 2000. Ora, l'articolo precitato del Codice penale li punisce anche colla reclusione.

Evidentemente uno scritto non stampato non può essere punito con pena maggiore di quella portata per lo stesso scritto quando sia stampato. È quindi logico, necessario, urgente applicare anche a questo caso la penalità portata dalla legge sulla stampa. Traducendo questo concetto in articolo noi avremo una disposizione concepita così:

« Ogni altro pubblico discorso e scritto che valgano ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro le istituzioni fondamentali dello Stato sarà punito col confino ed anche col carcere estensibile ad un anno e con una multa estensibile a lire 2000. »

Finalmente l'articolo 220 del Codice penale, che si riferisce ad alcuni altri che lo precedono, punisce i discorsi o scritti coi quali sia provocata la resistenza alle leggi ed agli atti della pubblica autorità. E per buona ventura in questi casi il Codice penale concorda sostanzialmente, nello stabilire la penalità, colla legge sulla stampa, comminando il carcere estensibile ad un anno.

Onde si scorge che, sia che si abbia riguardo alla natura della penalità, sia che si abbia riguardo alla natura dei delitti, i discorsi che provochino alla resistenza alle leggi dello Stato, come quelli i quali spargano il malcontento od il disprezzo contro le istituzioni dello Stato, costituiscono delitti della stessa categoria. Epperò comprendendo il tutto in un medesimo articolo, ed applicando a tutti questi delitti le penalità portate dalla legge sulla stampa, noi avremo una disposizione complessiva concepita in questo modo:

« Ogni altro pubblico discorso o scritto che valgano ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro le istituzioni fondamentali dello Stato, ovvero a provocare la disubbidienza o la resistenza alle leggi, o ad altro atto della pubblica autorità, saranno puniti col confino, od anche col carcere estensibile ad un anno, e colla multa estensibile a lire 2000. »

Ecco dunque, o signori, non già con disposizioni arbitrariamente inventate, ma con deduzioni logiche dalla legge vigente sulla stampa, eccovi, dico, riformato, a beneficio di tutti, il diritto comune penale, che si riferisce a discorsi o scritti, coi quali o siasi provocata apertamente la ribellione, o semplicemente siasi cercato di eccitare il malcontento o il disprezzo contro le istituzioni dello Stato, oppure ancora siasi provocata la disubbidienza o la resistenza alle leggi dello Stato od agli atti della pubblica autorità.

Ciò fatto, io domando: per qual ragione la legge comune così riformata non sarà applicata ai ministri del culto? Se un ministro del culto nell'esercizio del suo ministero aggredisce dal pulpito l'onore dell'individuo, se designandolo nominatamente lo diffama, lo calunnia, lo dice un ladro, un assassino, chi ha mai dubitato che a questo delitto comune, sebbene commesso dal ministro del culto all'occasione dell'esercizio del proprio ministero, non si abbia ad applicare la pena comune contro i diffamatori e i calunniatori? E se si applica la pena comune al ministro del culto quando colle sue parole aggredisce l'individuo, perchè non si applicherà egualmente dove aggredisca lo Stato o nella sua stessa esistenza, o nella forma del suo essere, o nell'esercizio dei suoi diritti, o nell'adempimento dei suoi doveri?

Il delitto che si commette colle parole contro lo Stato è senza dubbio un delitto comune; esso si può commettere sulla pubblica piazza, si può commettere dal magistrato nell'esercizio del suo ministero, dal professore quando insegna, come dal ministro del culto quando dal pergamo insegna la dottrina della religione. Mille sono le circostanze diverse in cui questo reato si può commettere, ma è sempre un delitto comune, e io credo che vadano errati tutti coloro i quali si avvisassero di qualificarlo delitto proprio.

Poniamo che un magistrato del pubblico Ministero prendendo la parola in una causa civile, corrotto dall'oro di una delle parti, conchiuda contro la giustizia; egli commette un delitto proprio.

Se all'incontro, dipartendosi dal tema della causa che esamina, si avvisasse di fare una digressione politica e di combattere le istituzioni fondamentali dello Stato, evidentemente commetterebbe un delitto comune, non tanto nell'esercizio (è questa una locuzione meno propria), ma sì all'occasione dell'esercizio del suo ministero.

Lo stesso può accadere dell'avvocato. Se nella sua aringa egli tradisce la causa del suo cliente, commette un delitto proprio; ma se dimenticando la causa entra a sparlare di cose politiche e contro le leggi fondamentali dello Stato, evidentemente commette pur egli un delitto comune, e ad esso perciò si applicherà la legge comune, come in pari caso dovrebbe applicarsi al magistrato del pubblico Ministero, ai pubblici funzionari di qualunque ordine, ai pubblici insegnanti, ecc.... tenuto conto, ben inteso, delle circostanze aggravanti, le quali, secondo le regole generali del diritto criminale, sogliono dar luogo all'aumento di uno e più gradi della pena ordinaria.

E per l'appunto esaminando noi la natura delle circostanze che generalmente accompagnano il reato di cui discorriamo, quando è commesso dal prete all'occasione di funzioni religiose, noi troviamo in esso una triplice circostanza aggravante. E primieramente il delitto è commesso in chiesa; ora, le leggi dichiarano e i preti approvano, che i delitti comuni commessi in chiesa siano più gravemente puniti. In secondo luogo il delitto è commesso nell'esercizio di un ministero religioso con abuso della religione, con profanazione de' suoi santissimi uffici. In terzo luogo il ministro del culto abusa della protezione di cui lo Stato lo circonda, perchè eserciti il suo ministero a fini religiosi, e non perchè se ne serva per interessi profani, anzi a fini contrari agli ordini dello Stato. Stante adunque il concorso, che generalmente si verifica, di queste tre circostanze aggravanti, io ne deduco che, nell'applicare ai ministri del culto siffattamente delinquenti la pena comune, questa debba pur essere di tre gradi accresciuta, o almeno si debba concedere al magistrato facoltà di così aumentarla secondo la varia gravità dei casi.

Applicando pertanto la legge comune, e tenendo conto delle

circostanze aggravanti, nel modo da me accennato, e traducendo il concetto in un terzo articolo di legge, voi l'avrete concepito nei seguenti termini:

« Nei casi contemplati dagli articoli precedenti, se il discorso si sarà pronunciato da un ministro del culto nell'esercizio del proprio ministero, sarà sempre applicato il massimo della pena, e inoltre questa sarà accresciuta di uno o due gradi, secondo le circostanze. »

Ora, io dico: riformata la legge come io propongo, ed applicandola pure nel modo da me divisato, si vengono ad ottenere contro gli abusi dei ministri del culto a un dipresso quei medesimi mezzi di coercizione che il Ministero ci richiede. Perchè dunque noi ricorreremo a disposizioni eccezionali?

Si è sostenuto ripetutamente nel periodo di questa discussione che il reato commesso dai preti nell'esercizio del loro ministero è un reato speciale, e debbe essere punito con disposizioni eccezionali.

Io crederei tuttavia di calunniare i discorsi degli oratori che in apparenza propugnarono questa tesi se volessi torcerli in questo preciso senso, quasiché il diritto comune non fosse applicabile ai ministri del culto.

Il diritto comune è applicabile ad essi; ma quando ciò si sia fatto, puossi disputare se pei ministri del culto si debba inoltre creare un reato speciale.

La critica delle leggi in termini convenienti non è vietata ai cittadini, e se la censura più acerba, immodesta non si può dire permessa, essa però non viene punita dalla legge penale come un reato.

Si disputa adunque se quello che non è e non debbe dichiararsi reato pei cittadini in generale, debba dichiararsi reato pei ministri del culto.

Ecco la vera questione, la quale però nulla deroga al sistema che ebbe l'onore di esporre, imperocchè in tutti i casi sarà necessario di riformare ed applicare innanzitutto il diritto comune, e poi si vedrà se sia ancora d'uopo di sancire una disposizione che dichiarerà per essi soli un reato speciale, ed a questo proposito io dirò che mi ripugnano troppo le censure alle leggi dello Stato che scendano dal pergamo, perchè io assuma un vivo impegno a dimostrare se questo reato speciale non debbe dal legislatore crearsi; ma ad un tempo dirò che mi ripugnano le disposizioni eccezionali, le disposizioni derogatorie al diritto comune, e che io non soglio mai ammetterle, salvo me ne sia dimostrata l'evidente necessità.

Io non contesterò al legislatore il diritto di creare un reato speciale pei ministri del culto sul semplice fatto di una censura: ma mi permetto di esaminare se nel caso di cui trattiamo egli possa giustamente e convenientemente usare del suo diritto.

E poichè io sono ben volentieri disposto a riferirmi su questo punto al savio giudizio dei miei colleghi e non voglio assumere, come ho detto, un troppo vivo impegno in senso contrario, mi limiterò ad accennare una semplicissima considerazione.

Se la censura sarà abbastanza grave da poter eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le istituzioni dello Stato, allora sarà punita dalla legge comune nel sistema che io sostengo.

Se la censura provocherà anche direttamente la disobbedienza alle leggi censurate, anche in questo caso la pena è prevista dalla legge comune; ma negli altri casi, in cui il fisco che istruirebbe il processo non può accusare il ministro del culto di aver provocato nè alla disubbidienza alle leggi

dello Stato, nè eccitato il disprezzo ed il malcontento verso le medesime, nei casi dubbi, in una parola, io dico che generalmente, se esiste la colpa, mancherà generalmente la prova, e sarà così, per mancanza di prove, più conveniente non istituire il processo.

Ed infatti, nei casi non dubbi, o signori, nei casi in cui la disobbedienza è apertamente provata, l'impressione è generale, uniforme, e il fisco può per deposizione di tutti coloro che assisteranno alla pronunziazione del discorso ottenere facilmente la prova dell'accusa; ma nei casi dubbi converrebbe, per ottenere la prova del reato, riprodurre un po' esattamente il discorso.

Ora, chi non sa che una lieve mutazione, una parola, un forse aggiunto o non aggiunto, può alterare il carattere del discorso, e può fare che quello che pareva reato nol sia? La massa degli uditori, certamente nella più parte dei casi dubbi sarà inetta a riprodurvi il discorso, e gli intelligenti vi esporranno un giudizio diverso secondo la propria individuale impressione, la quale, come sapete, dipende dalle individuali preconette opinioni. Nella maggior parte dei casi adunque le testimonianze riesciranno contraddittorie, il pubblico Ministero non potrà sostenere l'accusa, il magistrato non potrà giudicare. Nè quello che io dico è da me ideato all'opportunità della presente controversia, ma lo trovo indicato dagli scrittori sulla materia, e confermato da una autorevole esperienza. Imperciocchè, quando nel Consiglio di Stato francese si deliberava su quegli articoli, di cui abbiamo sentito più volte la citazione, coi quali si punisce, contro i ministri del culto, come reato speciale *la critique et la censure*, già si era fatta l'osservazione che fosse più conveniente prescindere, perocchè nella maggior parte dei casi sarebbe mancata la prova. Ed è il signor Chaveau Adolphe che nei suoi commentari riguardo al Codice penale francese riferisce quanto io dico. Si era dunque già sin d'allora fatta l'obbiezione, si era preteso di confutarla, ma l'esperienza giudiziaria, come spiega il citato commentatore, venne a dar ragione ai primi.

Ortè che lo stesso scrittore, accennate alcune decisioni, conchiude in una sentenza, che io giudico bene di farvi conoscere nei propri termini in cui egli la esprime.

Leggo le parole del citato autore:

« *Cette jurisprudence, témoigne de la circonspection qui doit accompagner l'action publique dans ces matières. Ce n'est pas seulement quand les paroles répréhensibles sont constatées, que cette action doit être mise en mouvement, il faut encore que ces paroles soient animées par un esprit d'opposition et de rébellion, que la société civile ait été bravée, et qu'il y ait nécessité de soumettre le ministre provocateur au frein des lois.* »

Adunque, se in pratica la legge speciale rimarrà illusoria, a qual pro scriverla nella carta? A qual pro scrivere una disposizione eccezionale che nel fatto non gioverà più che la legge comune, ma che rimarrà come elemento di discordia fra i diversi partiti, fra le diverse classi della società?

Io dunque, tutto ben considerato, crederei che la legge comune, convenientemente riformata a beneficio di tutti i cittadini, applicata regolarmente ai ministri del culto, basti per somministrare al Governo quei mezzi di cui egli ha bisogno. Se non che il progetto del Ministero dipartendosi da questo sistema va incontro ad obbiezioni gravissime.

E primieramente io domando: se il ministro del culto non si limita ad eccitare il disprezzo ed il malcontento, ed a provocare una semplice disobbedienza, una semplice resistenza agli atti del Governo; ma se provoca apertamente la

ribellione alle istituzioni dello Stato, l'insurrezione, con qual pena, secondo il progetto del Ministero, sarà egli punito? Col carcere per tre anni e colla multa di lire 2000? Oppure si applicherà l'articolo 199, il quale punisce in generale le accennate provocazioni non seguite da effetto colla reclusione, con multa enorme, coll'interdizione perpetua dai pubblici uffizi? Io credo, o signori, che quantunque a questo riguardo il progetto del Ministero lasci qualche dubbio, tuttavia il diritto comune non sarà, e per buona ventura, applicato al ministro del culto.

E dico per buona ventura, perchè le penalità sono evidentemente eccessive. Non sarà applicato al ministro del culto il diritto comune nel caso da me enunciato, perchè si dirà che la legge speciale parla di sedizione e di rivolta; che se non segue sedizione o rivolta è stabilita una pena, se segue sedizione o rivolta è stabilita un'altra pena.

Dunque nella legge speciale sono contemplati, dirassi, anche i discorsi che provocano alla ribellione, si dirà ancora che si è dubitato, prima della legge speciale se il diritto comune fosse applicabile ai ministri del culto, ed appunto per risolvere il dubbio si è fatta una legge speciale.

Adunque tutto quello che può stabilirsi contro i preti è compreso, si dirà, nella legge speciale. Quando tali considerazioni lasciassero dubbio, noi sappiamo essere regola generale del diritto criminale che nel dubbio debba prevalere la sentenza più mite.

Ecco dunque, o signori, come la legge speciale sostenuta dal Ministero crea in sostanza un privilegio a favore dei ministri del culto nei casi più gravi. Nei casi in cui si provoca apertamente la ribellione, qualunque cittadino è punito con gravissime pene; il ministro del culto sarà punito con pene correzionali.

E questo, o signori, è un privilegio reale.

L'altro privilegio in senso contrario, quello cioè di punire nel ministro del culto anche la semplice censura è un privilegio nominale. Ho già dimostrato che in pratica non avrebbe effetto di sorta: e quindi ne viene il carattere ambiguo della legge che discutiamo.

Per una parte si può dire ai liberali: vedete, questa è una legge di repressione speciale contro i ministri del culto. Per l'altra, e con più verità, si può dire ai conservatori: questa è legge di favore, è legge di privilegio a favore dei ministri del culto, perchè con questa legge si esimono nei casi delle più gravi provocazioni dalla legge comune, da quella legge che pure è indeclinabilmente applicata agli altri cittadini.

Ma si contentano forse con ciò i partiti?

I liberali oppugnano la legge, la oppugnano i conservatori più vivamente ancora; e quello che più mi rincresce si è che questo carattere incerto, questo carattere eccezionale della legge potrà creare rischi alla medesima nel suo corso ulteriore; giacchè, o signori, non siamo noi soli a votarla; e se tante e sì acerbe opposizioni si sollevano in quest'aula contro il progetto, quali, e quanto maggiori non sene solleveranno in un altro recinto!

Volete voi assicurare la legge? Volete assicurarvi che possa essere condotta al suo compimento? Entrate nella via del diritto comune; riformate la legislazione penale a beneficio di tutti; mitigare le pene enormi dal Codice penale stabilite; correggetele per via di logica conseguenza sulla base di quelle relative alla stampa, ed il diritto comune così corretto applicatelo ai ministri del culto. Non sarà, credo io, più possibile allora una seria obiezione alla vostra legge. All'opposto, anche votata, in ipotesi, e sancita da tutti i poteri una legge

eccezionale, essa, criticata, combattuta dai partiti, osteggiata, contrastata nelle pratiche applicazioni, diventerà meno atta a conseguire il voluto scopo, e rimarrà nel paese come un nuovo elemento di dissensione, come un ostacolo a quei sentimenti di conciliazione che pur sono nel comun voto.

Se è vero, come voi dite, che la minoranza del clero oppugni talvolta le istituzioni fondamentali dello Stato, non provvedetevi con disposizioni di eccezione che sogliono essere indizio di debolezza, riformate a beneficio di tutti la legge comune, fate vedere come dalla resistenza clericale voi sapete trarre occasione di miglioramenti legislativi a beneficio comune; fate vedere come per reprimere la resistenza clericale voi non avete nè manco bisogno di aggravare le pene portate dalle leggi comuni, che anzi vi è d'uopo di mitigarle. Così, credo io, si mostra la forza di un Governo, così si mostra la virtù, la efficacia del gran principio della eguaglianza di tutti in faccia alla legge. (Bravo! Bene! a sinistra)

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore propone come emendamento agli articoli 2 e 3 del progetto i quattro articoli di cui ha dato lettura.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al deputato Mellana.

**MELLANA.** L'onorevole Pescatore esordiva chiamando questo articolo di legge eccezionale, quindi proponeva di provvedere a queste materie con modificazioni alla legge comune.

Ma da logico e profondo leggista quale egli è non ha potuto conchiudere, come altri, che l'autorità civile non abbia il diritto di provvedervi anche con leggi speciali; che anzi ha affermato che, ove colla modificazione da lui proposta non si ottenesse lo scopo, si potrebbe altrimenti provvedere ai casi speciali; fatta questa concessione, cade totalmente il suo discorso: giacchè se si può fare questa legge speciale, se anzi la si potrà fare anche a fronte degli articoli da lui proposti, perchè non la faremo oggi stesso? Perchè, se urge di provvedere agli abusi commessi dai chierici, faremo pesare una legge di restrizione alla libera discussione su tutti i cittadini? Non è la discussione che vogliamo inceppare, bensì gli attacchi di tali che si arrogano il diritto di parlare esclusivamente dai pergami di politica, quando tale diritto può solo ad essi essere assentito per dogmatizzare.

Se poi l'onorevole Pescatore fu presente alla discussione generale, ha potuto vedere che noi tutti abbiamo espresso il desiderio, qualora fosse possibile, che avesse luogo la riforma generale del Codice penale anzi che questa parziale. Ma la Camera, udite le spiegazioni del guardasigilli e della Commissione, dichiarando di passare alla discussione degli articoli, ha implicitamente accettato il principio che, non potendosi pel momento migliorare a un tratto tutto il Codice, era necessario di rimediare a questi mali che sono da tutti riconosciuti urgenti.

Ora è mio scopo di provare all'onorevole Pescatore, primieramente, che per quanto si rimedii alla legge generale, sarà sempre il caso, per debito di giustizia, di fare una legge speciale sulla materia che si contiene in questo articolo secondo.

Io credo che nessuno, massime coloro che appartengono alle idee più avanzate liberali, possa comprendere un diritto senza comprendervi un dovere che vi sia annesso.

Vi sono dei diritti che sono comuni a tutti i cittadini; allora i doveri che da quei diritti derivano, devono essere egualmente comuni ai cittadini tutti, e questi sono definiti nelle leggi generali.



Ma per quanto possa essere libera una nazione, vi saranno sempre dei cittadini che, nell'interesse stesso della nazione, dovranno avere dei diritti speciali, dai quali dovranno ai medesimi derivare speciali doveri; e questi diritti, essendo dati dalla legge, dovranno i doveri che ne derivano rinforzarsi della sanzione penale: ed ecco l'origine e la giustizia delle leggi speciali, ma che non possono confondersi colle eccezioni, nel significato odioso che a queste si attribuisce. Massima inconcussa si è che nessuno che abbia un diritto può esonerarsi del dovere che ne conseguita.

In che consistono gli odiosi privilegi? Consistono od accordando ad un cittadino un diritto senza farlo conseguire dal relativo dovere, od esonerando un cittadino che gode d'un diritto comune dall'obbligo di adempiere il dovere cui sono tutti gli altri assoggettati.

Ora io domando se il diritto che si concede al ministro dell'altare possa essere condiviso con altri. Io dico di no; dunque a questo diritto deve essere annesso un dovere, e questo dovere, perchè nasce dalla legge, deve avere una sanzione, e questa sanzione non può applicarsi se non se a coloro che usufruiscono di questo diritto e che quindi devono essere vincolati dal relativo dovere, che nel caso nostro si è quello di attenersi puramente alla spiegazione del dogma e della morale cristiana, checchè ne possa dire in contrario l'onorevole Asproni.

Ma qui sorge l'onorevole Moia, il quale dice che invece di imporre questo dovere ai preti si dovrebbe toglier loro il diritto. Io domando al signor deputato se in coscienza qualunque di noi fosse chiamato a sedere sul banco dei ministri, non solo, ma avesse nelle mani la somma dittatura, potrebbe al giorno d'oggi togliere questo esclusivo diritto ai sacerdoti dei vari culti, d'insegnare la religione nei tempi.

Bisogna dunque prima considerare se sia possibile levare questo diritto; quando è approvato, che è impossibile alla nostra legislazione di levare questo diritto, ne consegue che almeno a questo diritto va unito un dovere, che questo dovere deve convalidarsi con una sanzione penale, e questa penale sanzione è appunto quella che si vuole stabilire col presente articolo di legge; quindi questo articolo propostoci basa sui più ovvii principii di giustizia e di eguaglianza, non solo, ma è un debito della civile società la quale ha diritto di esistere, e che non può ad altri concedere di poterla mettere in pericolo.

Nè valgono tutti gli esempi addotti dall'onorevole Pescatore per provare che anche altri cittadini si possono trovare, come i magistrati, il Ministero pubblico, gli avvocati ed i professori, nel caso di offendere egualmente le leggi dello Stato senza potere essere contraddetti.

In primo luogo io dico che non si trovano nella stessa condizione, perchè chi parla in un pubblico luogo, come, per esempio, innanzi ad un magistrato, se trascorre, chi presiede all'adunanza ha la facoltà del richiamo all'ordine: il pubblico Ministero, che è il vindice della legge, è poco probabile che voglia farsene il detrattore; nè mai impiegato alcuno del Governo lo potrebbe fare impunemente. Quindi nè il magistrato, nè il professore, nè altro pubblico funzionario può paragonarsi a quel prete il quale non ha, e non può avere controllo alcuno, a meno che in tutte le chiese parrocchiali si volesse stabilire che debba risiedere un commissario di polizia, e che alla pronuncia di una data parola che sia contraria od irriverente alle leggi dello Stato, metta la ciarpa per imporre il silenzio all'audace sacerdote. (*Risa di approvazione*)

A tutto questo si aggiunga la riverenza del luogo e la forza che sulle turbe può avere anche un indegno ministro dell'al-

tare. Quindi delle due l'una: o la legge provveda con una sanzione penale a raffrenare i malintenzionati sacerdoti; od accanto ad ognuno d'essi stia un agente della pubblica sicurezza. Ora, nè io, nè altri vorrà questo secondo mezzo; ma allora bisogna adottare il primo, cioè questo articolo secondo.

Questo provvedimento non solo è giusto e necessario nell'interesse della civile società, ma ben anche nell'interesse della religione. Per pochi tristi, ove non sieno frenati dal timore della pena, ne scapitano i molti, e la stessa religione, la quale perde con tali abusi nella coscienza dei fedeli.

A mo' d'esempio, negli Stati del papa esiste il diritto al prete d'immischiarsi di cose politiche parlando dall'altare, e non solo è fatta ad essi questa facoltà, ma credo ancora è fatto ad essi questo dovere di flagellare l'opinione dei cittadini, dal pergamino di verità scendendo nel campo della politica. Ma da siffatti soprusi che cosa ne avviene? Ne avviene che, tacendo la vendetta della legge, il cittadino è astretto a ricorrere alla privata (*Sensazione*), come ne fanno fede i fogli pubblici di quei paesi.

Io non intendo qui di farmi difensore delle private vendette, ma altamente affermo che il legislatore, il quale non richiami il prete al suo debito, è complice di siffatti assassinii che si fanno dai privati, e li astringe assai volte ad appigliarsi a partiti i quali al certo sono riprovevoli, ma tal fiata conseguenze ineluttabili.

Quanto ai quattro articoli proposti dal deputato Pescatore, io reputo che la Camera non potrebbe accettarli così all'improvviso, poichè arrecano una sostanziale mutazione alla legge su cui si discute.

Non so poi se a cagione di quei preti che abusano del loro ministero per offendere la potestà civile, sia opportuno consiglio il sancire una disposizione contro tutti coloro che possono pronunziare un discorso di critica alle leggi là dove è libera e doverosa la discussione, massime nei circoli politici ed elettorali.

Mi pare poi che a consimili paragoni addotti, abbia a sufficienza risposto un onorevole membro della Commissione, distinguendo fra la critica fatta in un luogo in cui siavi libertà di discussione, e quella fatta in luogo in cui a nessuno lice di rispondere, ove in generale si parla a gente in cui nemmeno si può far pervenire la confutazione delle dottrine che le furono esposte.

Io domando, a tale proposito, se in certi villaggi di montagna, ove pochi sono quelli che sanno leggere, se non sia una chimera il dire che si può contraddire ad una critica fatta dal prete ad una legge.

Domando poi se sia possibile al giornalismo di avere relazione di tutto ciò che si può dire nei quattro mila e più comuni dello Stato, per poi prendersi la briga di confutarlo e mandare distribuire la confutazione a domicilio. È evidente che non si può ammettere questa critica, salvo che ammettendo il principio dell'onorevole Moia, di stabilire in questa legge che si possa chiedere dopo il prete la parola per confutarlo nello stesso luogo, e poco dopo che egli ha parlato.

**MOIA.** Non ho mai detto questo.

**MELLANA.** L'onorevole Moia ha detto che si dovrebbe togliere al prete il privilegio di parlare dal pulpito, anzichè ricorrere ad una legge speciale di repressione nei casi che esso trascorresse.

**MOIA.** No, no!

**MELLANA.** Non posso capire in altro senso le sue parole; il privilegio che egli dice doversi togliere al prete non può

togliersi in altra guisa che facendo libera la discussione religiosa nel tempio.

**MOIA.** Veggo che l'onorevole Mellana non ha inteso le mie parole, ma ciò non è colpa mia. (*Si ride*)

**MELLANA.** Rispondo all'onorevole Moia che credo fare a suo pro un atto di logica e di giustizia intendendo la sua proposta nel modo da me esposto. Mi riservo poi di sentire in qual altro modo la possa sostenere, e rispondergli. Io dico che se non intende di togliere ai preti questo diritto, non posso poi comprendere come possa volere che ad essi sia lasciato questo medesimo diritto senza imporgli il dovere che debbe andar congiunto col diritto, ed è per questi due termini appunto che si distinguono le leggi attuali dai privilegi; io credo che non in altro consistono i privilegi tutti che abbiamo rimpianti e rimpiangiamo ancora, se non che a un dato numero di cittadini era dato un diritto senza un corrispondente dovere; eravi cioè un diritto eguale per tutti il quale per la maggior parte però era connesso ad un dovere che non esisteva invece per altri.

Ora, io dico che, finchè ai preti sarà mantenuto il diritto di potere soli ed esclusivi insegnare la religione dai pergami, deve la legge stabilire che essi non debbano oltrepassare quei limiti e debbano rimanere nel puro e

vero terreno religioso, e non discendere in quello delle leggi civili e della politica; giacchè di quelle cose in libero reggimento si possono trattare, ma a sola condizione che sia libera a tutti la discussione, nel tempio ove ad un solo è dato il parlare libera non è la discussione, quindi a quel solo non si può lasciare l'esorbitante diritto di criticare, col manto della religione, le civili leggi dello Stato. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Stante l'ora tarda, si differirà la discussione a lunedì, intanto si faranno stampare i quattro articoli proposti per emendamento dal deputato Pescatore per distribuirli agli onorevoli deputati.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazione ed aggiunte al Codice penale;

2° Discussione del progetto di legge per lo stabilimento d'uffici postali ambulanti sulla ferrovia dello Stato;

3° Discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito.